

§ 1.1.56 - L.R. 17 agosto 2006, n. 25.

**Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale
Assemblea Legislativa della Liguria (1)**

(Bollettino Ufficiale n. 13, del 30/08/2006)

CAPO I

**DISPOSIZIONI GENERALI SULL'AUTONOMIA DEL
CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA (2)**

*Art. 1. (Consiglio regionale Assemblea Legislativa della
Liguria) (3)*

1. Il Consiglio regionale costituisce l'Assemblea Legislativa della Liguria.

2. L'Assemblea Legislativa della Liguria rappresenta, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto, la Comunità regionale.

3. L'Assemblea legislativa è organo di rappresentanza democratica regionale, di indirizzo politico e di controllo.

4. L'Assemblea legislativa esercita la funzione legislativa, ispettiva e di controllo e le altre funzioni attribuite dallo Statuto e dalle leggi in piena autonomia.

5. L'autonomia ed il funzionamento dell'Assemblea legislativa si ispirano ai tradizionali principi delle Assemblee parlamentari.

*Art. 2. (Autonomia dell'Assemblea Legislativa della Liguria)
(4)*

1. L'Assemblea ha l'autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria e contabile necessaria per l'esercizio delle sue funzioni.

2. Le modalità di esercizio dell'autonomia funzionale, organizzativa, gestionale, finanziaria e patrimoniale, amministrativa, negoziale e contrattuale, contabile e di bilancio dell'Assemblea legislativa sono disciplinate con regolamenti interni dell'Ufficio di Presidenza, secondo quanto previsto dallo Statuto, dalle leggi e dal Regolamento interno.

3. I regolamenti interni dell'Assemblea legislativa e dell'Ufficio di Presidenza sono emanati con decreto dal Presidente dell'Assemblea.

Art. 2 bis.

*(Ambiti funzionali e di spesa del Consiglio regionale
Assemblea Legislativa della Liguria) (94)*

1. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa svolge le funzioni affidategli direttamente dalla Costituzione, dallo Statuto, dal Regolamento interno, dalle leggi regionali e dagli altri regolamenti del Consiglio stesso.

2. In attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione) e successive modificazioni e integrazioni, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, dell'articolo 67 del medesimo decreto, dal 1 gennaio 2015 l'autonomia contabile dell'Assemblea è assicurata nel rispetto della disciplina introdotta dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n.

174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dal citato d.lgs. 118/2011.

3. Compatibilmente con la propria autonomia, tenuto conto dei limiti di spesa così come delineati nella presente legge, al fine di armonizzare il proprio sistema contabile agli schemi di bilancio ed ai relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica, il Consiglio regionale, dal 1 gennaio 2015, redige il proprio bilancio in conformità ai meccanismi di rappresentazione contabile delineati dal d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni. A tal fine, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente norma, l'Ufficio di Presidenza adatta il Regolamento interno di contabilità del Consiglio regionale ai principi contabili previsti in sede di armonizzazione. Rimangono ferme le restanti disposizioni riguardanti l'autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria. I riferimenti alla legge 6 dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario), contenuti in disposizioni riguardanti l'autonomia del Consiglio regionale, in quanto compatibili, si intendono, in applicazione dell'articolo 67 del d.lgs. 118/2011, riferiti al comma 4 del presente articolo. Sono ricondotte a tali modalità di rappresentazione contabile tutte le entrate e le spese del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria. In particolare, tra le altre, sono rappresentate le spese:

a) per il trattamento economico dei Consiglieri regionali e dei componenti della Giunta regionale e per il trattamento di missione dei Consiglieri regionali;

b) per i trattamenti economici corrisposti agli ex Consiglieri regionali;

c) per i contributi di funzionamento e per le spese per il personale dei Gruppi consiliari;

d) per il trattamento economico, fisso ed accessorio, del personale addetto al Consiglio regionale anche se posto a supporto degli altri organismi statutari, di controllo, di garanzia o, comunque, in capo al Consiglio regionale; (156)

e) per la rappresentanza del Presidente del Consiglio regionale;

f) per il funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni (Co.re.Com.) e del Difensore Civico regionale e degli altri organismi statutari, di controllo, di garanzia o, comunque, posti in capo al Consiglio regionale;

g) postali, telefoniche, di cancelleria, di resocontazione e, in genere, di economato;

h) per la locazione o l'acquisizione di beni quali, tra gli altri, quelli previsti dalla legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3 (Adozione dello stemma e del gonfalone della Regione, ai sensi dell'art. 1 dello Statuto), per l'acquisto, per gli uffici di cui al comma 6, d'arredi e complementi, elementi decorativi, simboli, segnaletica, bandiere, illuminazione d'ambiente, piante ornamentali, elementi di design e altri beni simili o funzionali; (166)

i) per l'informatizzazione;

l) per convegni, per attività promozionale di carattere istituzionale, di comunicazione e informazione, per attività editoriale, nonché per biblioteca;

m) per iniziative e attività comunicazionali deliberate dall'Ufficio di Presidenza, nell'ambito o in occasione di eventi di rilievo mediatico e di diffusione nazionale o internazionale svolti nell'ambito del territorio regionale, utili al fine di approfondire, veicolare, informare o estendere la conoscenza o

la fruibilità da parte dei cittadini dei servizi resi e valorizzare presso l'opinione pubblica la personalità, l'immagine e il prestigio delle attività svolte dal Consiglio regionale o dagli organismi statuari, di controllo, di garanzia o, comunque, posti in capo al medesimo Consiglio regionale nell'ambito delle proprie finalità e delle proprie facoltà di proposta al medesimo Ufficio di Presidenza, quali, tra le altre, anche le attività delegate con convenzione o affidate alle medesime dalle leggi regionali. A tal fine possono anche essere assunte e rappresentate spese, nei limiti degli stanziamenti di bilancio del Consiglio, previste dalla legge regionale 28 agosto 1986, n. 21 (Disciplina delle iniziative ed attività per favorire la presenza istituzionale della Regione) e, in particolare, richiamate dall'articolo 7 della medesima legge, nonché per eventuali rimborsi spese documentati a commissioni, giurie ed esperti nominati dall'Ufficio di Presidenza, artisti o comunque collaboratori e per la locazione di eventuali spazi fisici o in modalità telematica, di riunione, di incontro, espositivi o di convegno, compresi, in essi, i collegati eventuali oneri per trasporti di materiali, viaggi e pernottamenti di ospiti, coffee break e buffet, pranzi e cene, qualora non aventi natura di spese di missione o di rappresentanza; (157)

n) per ulteriori attività individuate e programmate dall'Ufficio di Presidenza e che trovino copertura finanziaria all'interno del bilancio di previsione annuale del Consiglio regionale e che riguardino il medesimo Consiglio regionale o gli organismi statuari, di controllo, di garanzia o, comunque, a esso posti in capo quali, ferme restando le tipologie di spesa rappresentate e assunte alla lettera m), tra le altre, le celebrazioni relative a: ricorrenze istituzionali, storiche; feste nazionali; annuali e anniversari di fondazione, redazione, promulgazione, entrata in vigore; commemorazioni; cerimonie e sedute solenni; onoranze a personalità e istituzioni; (167)

o) connesse ai fini istituzionali del Consiglio regionale e, in particolare, inerenti l'attività di indirizzo, legislativa, di controllo - anche in relazione alle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 4 della l. 42/2009 e successive modificazioni e integrazioni, quali quelle connesse all'approvazione dei documenti di programmazione della finanza regionale e di rendicontazione;

p) per ulteriori iniziative o finalità affidate dalle leggi al Consiglio regionale o agli altri organismi statuari, di controllo, di garanzia o, comunque, posti in capo al Consiglio regionale. (158)

4. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni proprie del Consiglio regionale, gli stanziamenti da iscriverne nei capitoli di spesa di cui al comma 3, lettere a), b), c) e d), devono essere sorretti da leggi regionali che, nell'ambito dei limiti di coordinamento della finanza pubblica, assicurino il livello minimo di risorse al di sotto del quale l'Assemblea non può pienamente funzionare. I restanti stanziamenti possono trovare il loro fondamento o la loro disciplina nel Regolamento interno, nella legge o negli altri regolamenti del Consiglio regionale. La somma da iscriversi da parte della Giunta regionale nel disegno di legge di bilancio preventivo della Regione, fatte salve le comunicazioni formali fornite dall'Ufficio di Presidenza, non può essere, a tal fine, inferiore all'importo rilevabile nell'ultima legge regionale di assestamento del bilancio incrementato, a cura degli Uffici consiliari, dell'indice dei prezzi al consumo. A tal fine, ai sensi dell'articolo 8, comma 1 bis, e fermi restando i puntuali incrementi derivanti dalle spese obbligatorie per contratto o per legge, nella determinazione delle componenti discrezionali - di cui al comma 3, lettere e), f), l), m) e n) - del fabbisogno e della conseguente formazione del bilancio, i dirigenti responsabili di ciascuna struttura consiliare determinano gli incrementi

applicando tale indice. Stante l'unicità degli stanziamenti, oltre alle ordinarie spese per il funzionamento, l'Ufficio di Presidenza, considerata la programmazione delle proprie attività, può autorizzare, in coincidenza con le proprie finalità istituzionali eventuali ulteriori spese discrezionali proposte dai soggetti di cui al comma 3, lettera f), negli ambiti di cui alle lettere l) e p) del medesimo comma, nel caso in cui il personale assegnato ai medesimi soggetti ai sensi del comma 3, lettera d), non sia, al netto di eventuali contributi provenienti dal di fuori del bilancio regionale, superiore all'1,5 per cento del personale complessivamente in servizio in Consiglio regionale. In tali casi, senza ulteriori oneri per il bilancio consiliare, resta ferma l'autonomia da parte dei medesimi soggetti di proporre iniziative di carattere istituzionale da svolgersi in economia con risorse esistenti. (119)

5. Ferma restando, ai sensi dell'articolo 8, l'obbligatorietà del fabbisogno ed in deroga all'articolo 8 bis, comma 6, l'Ufficio di Presidenza, per ragioni di unitarietà, ai sensi degli articoli 10, comma 2, e 11 della legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni e degli articoli 1 e 4 della legge regionale 5 marzo 2021, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni, usufruisce dei servizi erogati dalla società consortile in house a controllo plurimo Liguria Digitale s.c.p.a., avvalendosi a tal fine delle strutture regionali non appartenenti al ruolo autonomo dell'Assemblea Legislativa. Fermo restando che la programmazione delle necessità e le valutazioni sulla corrispondenza qualitativa e tecnica dei beni e dei servizi resi, rispetto a quanto richiesto e programmato, sono effettuate dalle strutture appartenenti al Consiglio regionale, le somme necessarie alla gestione di detti servizi sono iscritte nel bilancio della Regione nel limite, per il triennio 2016-2018, della spesa risultante a consuntivo dell'esercizio finanziario 2014. Gli atti di spesa sono adottati dalle competenti strutture della Giunta regionale. (120)

6. L'Ufficio di Presidenza e la Giunta regionale regolano con accordi formali l'utilizzo, da parte dell'Assemblea, dei beni mobili ed immobili della Regione Liguria che restano rendicontati nel bilancio della Regione.

7. In caso di necessità di utilizzo, da parte del Consiglio regionale, di immobili nella disponibilità della Giunta regionale, sono comunque garantiti all'Assemblea spazi adeguati alla sua funzione rappresentativa ed istituzionale di indirizzo, legislazione e controllo. Il Consiglio regionale può, previa intesa, ricevere in comodato d'uso anche immobili provenienti da altri enti pubblici.

8. Nel caso in cui le sedi dell'Assemblea Legislativa e della Giunta regionale, nella loro totalità o in parte, siano unificate in un unico edificio di proprietà della Regione, specifici accordi tra le parti definiscono le competenze relative alla realizzazione degli interventi ordinari e straordinari volti al mantenimento dei livelli di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori, tenuto in ogni caso conto dell'unicità dei relativi impianti che fanno eventualmente capo alla Giunta regionale.

Stante l'unicità del sistema delle reti telefoniche e dati, o in ogni altro caso di unicità degli impianti o dei sistemi, gli uffici della Giunta regionale gestiscono direttamente gli interventi di manutenzione; gli eventuali compiti organizzativi del Consiglio vengono regolati con appositi accordi formali.

8 bis. Ai sensi del presente articolo, ferma restando l'autonomia regolamentare della Giunta regionale, è consentita la gestione comune, in capo alla Giunta regionale, su richiesta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, del servizio automobilistico di Giunta e Assemblea Legislativa. Nel caso di gestione comune si applicano al Presidente del Consiglio

regionale, per tutta la durata della gestione unificata del servizio, le disposizioni previste per il Presidente e per gli Assessori della Giunta regionale dall'articolo 7, comma 6, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 27 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2016) e successive modificazioni e integrazioni, e il Consiglio regionale mette a disposizione del servizio comune l'unica propria autovettura istituzionale di rappresentanza detenuta in base all'articolo 9, comma 3 bis, della legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali) e successive modificazioni e integrazioni. Per la gestione comune del servizio il personale autista del Consiglio regionale dipendente a tempo indeterminato dell'Assemblea Legislativa alla data di entrata in vigore della presente disposizione viene distaccato presso le strutture della Giunta regionale con oneri a carico del Consiglio regionale. In caso di mancato esercizio da parte del Presidente del Consiglio regionale dell'opzione d'utilizzo di cui all'articolo 2, comma 2, della l.r. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni, resta ferma l'assegnazione al servizio comune di tale personale, retribuito dall'Assemblea Legislativa e prioritariamente utilizzato per coprire le contingenti esigenze del Consiglio regionale. (151)

8 ter. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, per esigenze di carattere organizzativo connesse alla necessità recentemente sopravvenuta di garantire una prevalente prestazione resa in favore della Giunta regionale, il personale autista dipendente del Consiglio regionale già assegnato al comune servizio automobilistico in regime di distacco, muta titolo di assegnazione prevedendo il regime di comando, con oneri conseguentemente posti a carico della Giunta regionale e valutazione annuale delle prestazioni individuali resa dal dirigente di assegnazione presso le strutture di Giunta regionale. Resta ferma la piena fruibilità del servizio da parte del Presidente del Consiglio regionale. Restano ferme, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, della l.r. 3/1987. (170)

Art. 2 ter.

(Principi contabili e strumenti di programmazione) (106)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 2 bis, commi 2 e 3, nella definizione del regolamento di contabilità del Consiglio regionale Assemblea Legislativa, l'Ufficio di Presidenza, al fine di adeguare il medesimo ai principi contabili riguardanti gli organismi strumentali ed ai principi contabili generali e applicati allegati di cui all'articolo 67, commi 1 e 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni, tiene conto del metodo della programmazione così come previsto nel presente articolo. Rimane ferma, così come delineata nella presente legge, l'autonomia nella gestione delle entrate, delle spese, delle variazioni e, in generale, per la determinazione, l'utilizzo e la rendicontazione delle risorse finanziarie necessarie al funzionamento dell'organo. Il regolamento di contabilità definisce, inoltre, una contabilità finanziaria ed una contabilità economico patrimoniale che, semplificata, consente, comprendendo anche i risultati della gestione, il consolidamento, ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, con il bilancio della Regione.

2. La programmazione adottata dall'Ufficio di Presidenza in carica durante una legislatura non può vincolare la programmazione dell'Ufficio di Presidenza in carica nella legislatura successiva.

3. Sono strumenti di programmazione dell'Assemblea:

a) la relazione programmatica di legislatura adottata dall'Ufficio di Presidenza di norma nei primi novanta giorni della legislatura definita in coerenza con quanto previsto all'articolo 8;

b) il bilancio di previsione, di durata triennale, che può essere predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni; (129)

c) il programma operativo contenente gli indirizzi conferiti all'apparato servente che può essere corredato da uno schema predisposto secondo i criteri previsti all'allegato n. 12 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni;

d) le variazioni di bilancio di cui all'articolo 11.

4. L'Ufficio di Presidenza, al fine di monitorare gli indirizzi conferiti con il programma operativo, può definire, in un piano, specifici indicatori.

5. Gli strumenti di programmazione possono essere contenuti anche in un unico provvedimento deliberativo.

Art. 3. (Presidente dell'Assemblea e rappresentanza esterna)

1. Il Presidente dell'Assemblea legislativa ha il potere di rappresentanza esterna con riferimento ai fini, alle funzioni, alle attività ed all'autonomia della stessa e delle sue articolazioni, secondo quanto previsto dallo Statuto.

2. L'Assemblea, attraverso il proprio Presidente, ha soggettività, legittimazione e rappresentanza processuale nell'ambito dei giudizi aventi per oggetto controversie legate a provvedimenti ed atti di esercizio dell'autonomia consiliare.

Art. 4. (Uso del gonfalone e sigillo)

1. L'uso del gonfalone da parte degli organi dell'Assemblea legislativa è disciplinato con regolamento dell'Ufficio di Presidenza.

2. L'Assemblea e il suo Presidente hanno un proprio sigillo.

3. Il sigillo raffigurato nel bozzetto di cui all'allegato A alla presente legge, è di forma circolare, riporta al centro lo stemma ed in corona la dicitura "Regione Liguria" con l'indicazione dell'organo cui il sigillo è assegnato. Il sigillo deve essere posto in calce agli atti ufficiali emanati. Della conservazione e dell'uso dei sigilli sono responsabili i dirigenti delle strutture dell'Assemblea cui gli stessi sono assegnati.

3 bis. Il logo identificativo del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria riproduce il medesimo disegno del sigillo, di cui all'Allegato A alla presente legge. L'uso del logo dell'Assemblea è disciplinato con regolamento dell'Ufficio di Presidenza (5).

3 ter. L'uso dei simboli dell'Assemblea Legislativa è escluso per ogni soggetto non inserito direttamente nella struttura organizzativa dell'Ente. L'Ufficio di Presidenza può concedere l'uso del logo a soggetti promotori o organizzatori di manifestazioni o iniziative per le quali è stato richiesto il patrocinio (6).

4. Copia del sigillo in argento, riportante in evidenza la finalità onorifica, viene conferito, su proposta del Presidente dell'Assemblea, dall'Ufficio di Presidenza a personalità che si siano distinte nei diversi campi della cultura, dell'arte, della scienza e della vita sociale. L'Ufficio di Presidenza definisce le modalità di tale conferimento.

Art. 4 bis. (Intestazione degli atti ufficiali del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria) (7)

1. Gli atti ufficiali del Consiglio regionale, compresi anche gli atti dei Gruppi consiliari, recano l'intestazione "Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria".

*Art. 4 ter.
(Uso della divisa) (107)*

1. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, delibera le mansioni per le quali i dipendenti devono vestire la divisa, stabilendone la foggia e le modalità di uso e di assegnazione.

2. La spesa della divisa e del corredo relativo è a carico dell'Amministrazione.

3. La divisa non può essere variata dai modelli stabiliti dall'Amministrazione, deve essere conservata con cura e non deve essere usata fuori servizio.

**CAPO II
AUTONOMIA FUNZIONALE E ORGANIZZATIVA**

Art. 5. (Autonomia funzionale e organizzativa)

1. L'autonomia funzionale e organizzativa dell'Assemblea legislativa comporta la esclusiva disciplina regolamentare interna e l'esercizio autonomo, secondo quanto previsto nello Statuto, delle competenze, anche gestionali ed amministrative, attribuite all'Assemblea stessa.

1 bis. L'Ufficio di Presidenza, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto, esercita le funzioni inerenti l'autonomia funzionale ed organizzativa dell'Assemblea legislativa regionale (8) .

**CAPO III
AUTONOMIA FINANZIARIA E CONTABILE**

Art. 6. (Autonomia finanziaria) (9)

1. Per far fronte alle proprie esigenze funzionali, l'Assemblea Legislativa ha autonomia finanziaria, comportante la determinazione indipendente della dotazione per il proprio fabbisogno.

1 bis. Fanno parte del fabbisogno dell'Assemblea, tra le altre, le spese elencate all'articolo 2 bis. (108)

Art. 7. (Autonomia contabile e di bilancio)

1. L'Assemblea legislativa dispone di un proprio bilancio facente capo alla stessa Assemblea ed ai suoi organi, destinato a far fronte alle spese per il funzionamento dell'Assemblea legislativa e degli organi e delle strutture regionali collocati, per disposizione di legge o di regolamento, presso la stessa.

1 bis. Il bilancio dell'Assemblea costituisce un'unica unità di voto nell'ambito del bilancio della Regione. (109)

Art. 8. (Determinazione del fabbisogno)

1. Il fabbisogno necessario al proprio funzionamento è determinato dall'Assemblea legislativa annualmente, tenuto conto dei criteri emergenti dal documento di programmazione economico - finanziaria regionale, dalle compatibilità complessive della finanza regionale e dalla normativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, e articolato, almeno, in entrate proprie e trasferimenti.

1 bis. Ai fini della determinazione del fabbisogno e della conseguente formazione del bilancio il Presidente dell'Assemblea

e l'Ufficio di Presidenza si avvalgono dei dirigenti responsabili di ciascuna struttura secondo le modalità e i termini definiti nel regolamento di contabilità. (110)

Art. 8 bis. (Limiti di spesa) (10)

1. Il fabbisogno di cui all'articolo 8, individuato dall'Assemblea legislativa in sede di approvazione del proprio bilancio di previsione, comprende le risorse necessarie al funzionamento complessivo dell'organo, che concorrono, insieme alle altre, a determinare il fabbisogno annuale del Consiglio.

2. Ai sensi degli articoli 2, punto 4, e 3 della legge 6 dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario), la spesa per il personale del Consiglio è consentita nel limite massimo desumibile dalla copertura della dotazione organica vigente, di cui all'Allegato B alla presente legge, determinata in relazione ai costi derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro. Tale spesa è consentita in relazione alle esigenze di autonomia dell'Assemblea Legislativa, per la IX legislatura, tenuto anche conto di quanto disposto dalle leggi regionali 24 gennaio 2001, n. 5. (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni) e successive modificazioni ed integrazioni e 1° febbraio 2011, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali) (11) .

3. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa ridetermina la dotazione organica:

- a) qualora si ravvisi l'esigenza di una diversa articolazione organizzativa nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 2;
- b) (Omissis) (152)

4. Entro i limiti indicati ai commi 2 e 3 l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa è autorizzato a procedere alla copertura dei posti vacanti attraverso le modalità previste dall'ordinamento vigente. Per gli anni 2011, 2012 e 2013, al fine di concorrere, nell'ambito regionale, agli adempimenti di cui all'articolo 14, comma 9, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, nella propria autonomia, procede al reclutamento del personale di ruolo anche senza previa attivazione di procedure di mobilità di personale in disponibilità con la sola condizione che la spesa del personale annua complessiva sia inferiore a quella dell'anno 2010 (12) .

5. Della gestione delle spese per il personale e delle altre spese di funzionamento interno risponde in modo autonomo ed esclusivo l'Assemblea legislativa:

- a) entro i limiti stabiliti dal presente articolo;
- b) secondo gli obiettivi indicati nella programmazione dei fabbisogni di cui all'articolo 25;
- c) sulla base di criteri che assicurino da un lato il rispetto del principio di economicità e di progressiva razionalizzazione e riduzione delle spese e, dall'altro, la fornitura dei beni e servizi indispensabili all'assolvimento delle funzioni primarie dell'Assemblea legislativa.

6. L'Ufficio di Presidenza, sulla base dei criteri di cui al comma 5, stabilisce le modalità di adeguamento alle norme della legislazione nazionale e regionale in tema di contenimento delle spese della pubblica amministrazione, compatibilmente con le esigenze dell'autonomia dell'Assemblea Legislativa, avuto riguardo non ad una singola voce di spesa, ma al complesso delle spese di funzionamento a carico dell'UPB del Consiglio. Quest'ultima concorre nel suo complesso ai fini del rispetto del

patto di stabilità interno e comunque delle norme di coordinamento della finanza pubblica. Ciascun atto che preveda un onere a carico del bilancio consiliare viene approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria. Le risorse determinatesi in relazione agli effetti degli abrogati commi 1 ter dell'articolo 23 bis e 4 bis dell'articolo 24 ter, secondo periodo, della presente legge, sono ripartite e assegnate entro il termine dell'esercizio finanziario successivo a quello di approvazione del rendiconto per l'esercizio in corso al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione. (153)

Art. 8 ter. (Determinazione delle risorse e della gestione)
(13)

1. In attuazione dell'articolo 70, comma 2, dello Statuto e degli articoli 2, punto 4, e 3 della l. 853/1973, dalla data di trasferimento del personale alla gestione autonoma dell'Assemblea legislativa, l'Ufficio di Presidenza determina in modo autonomo le risorse destinate al proprio personale e verifica se la spesa rientri nei limiti previsti dalla presente legge. A tal fine l'Ufficio di Presidenza, fatte salve le funzioni proprie in materia del Collegio interno dei Revisori dei Conti di cui all'articolo 12 bis istituito in conformità a quanto previsto all'articolo 72, comma 1, del d.lgs 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, può avvalersi della collaborazione con la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 16. A decorrere dalla data di trasferimento del personale alla gestione autonoma dell'Assemblea legislativa, in tutte le fattispecie in cui la normativa preveda disposizioni in materia di spesa del personale, per l'Assemblea il valore di riferimento è quello relativo alla spesa per il proprio personale. I limiti di spesa fissati in leggi regionali sono sostituiti dai limiti fissati dalla presente legge salvo che le leggi successive non prevedano espressamente in senso contrario (14).

2. (Omissis) (91)

3. Dalla data di trasferimento del personale alla gestione autonoma dell'Assemblea legislativa, successivamente alla definizione della spesa e dei fondi secondo i principi di cui al presente articolo, l'Ufficio di Presidenza, annualmente, procede:

- a. alla ricognizione delle risorse assegnate al trattamento economico dei dipendenti dai contratti o dalle leggi;
- b. alla quantificazione delle medesime;
- c. alla quantificazione e all'assegnazione alla delegazione di parte pubblica delle risorse disponibili, ai sensi del comma 2, lettere b) e c), e del comma 4, per il personale dell'Assemblea legislativa.

4. (Omissis) (92)

5. Dalla data di prima costituzione dei fondi per il trattamento economico accessorio dei dipendenti da parte dell'Ufficio di Presidenza, le risorse, destinate al salario accessorio dei dipendenti, che specifiche leggi dello Stato o della Regione pongono a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa, sono assegnate ai medesimi fondi.

6. Nel caso in cui leggi o contratti attribuiscono risorse finanziarie destinate alla retribuzione dei dipendenti, verificate le dotazioni organiche di Giunta e Consiglio al momento dell'attribuzione, l'Assemblea legislativa, accertata la disponibilità sul proprio bilancio, determina le proprie risorse in misura proporzionale alla Giunta e le assegna ai relativi fondi e alle pertinenti Aree Previsionali di Base.

6 bis. Il personale appartenente al ruolo autonomo del Consiglio regionale, collocato, di diritto, a sensi di legge o

regolamento, in aspettativa non retribuita con salvaguardia del trattamento economico percepito alla data dell'aspettativa, che presta, al 1° gennaio di ogni anno, attività con contratto di diritto privato a tempo determinato, nonché il personale che presta servizio presso l'Assemblea in posizione di comando, è considerato in servizio ai fini del computo proporzionale per la determinazione dei fondi (15).

6 ter. Al fine di garantire il concorso dell'Assemblea Legislativa agli adempimenti di cui all'articolo 9, comma 2 bis, del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010, in via transitoria e in conformità agli articoli 2, punto 4, e 3 della l. 853/1973 relativamente all'autonomia legislativa in materia di contenimento della spesa per il personale addetto al Consiglio regionale, in deroga ai criteri di costituzione dei fondi previsti dal comma 4 per la IX legislatura, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può aumentare e rimane invariato, corrisponde e non può comunque superare gli importi individuati, per la costituzione dei fondi, nell'Allegato C alla presente legge. Per tale periodo i fondi sono automaticamente ridotti in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio al 31 dicembre di ogni anno rispetto alla consistenza del personale in servizio al 31 dicembre 2010. (16)

6 quater. Al fine di procedere al riordino ed alla revisione degli assetti organizzativi della dirigenza, le strutture dirigenziali generali di Segreteria generale e di Vice Segreterie generali di cui all'articolo 23 bis, comma 1, divengono strutture organizzative complesse ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per l'area separata della dirigenza. Le medesime figure dirigenziali generali di cui all'articolo 23 bis, comma 1, lettere a) e b), confluiscono nella dotazione organica della dirigenza di cui all'allegato B. In conseguenza del processo di riordino e revisione, la dotazione organica di cui all'allegato B, pur divenuta comprensiva delle strutture dirigenziali generali, non è incrementata e i servizi e le funzioni organizzative generali, precedentemente affidati a soggetti esterni e collocati fuori organico, sono affidati, fatti salvi i limiti percentuali per l'assunzione di personale esterno a tempo determinato, a personale appartenente al ruolo dirigenziale dipendente a tempo indeterminato del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria. (89)

6 quinquies. A seguito della collocazione all'interno della dotazione organica della dirigenza, dei servizi e delle funzioni organizzative generali, si procede agli adempimenti previsti dall'articolo 26, comma 3, del CCNL per l'area separata della dirigenza del 23 dicembre 1999, ferma restando la corrispondenza e l'invarianza dei trattamenti economici complessivamente assegnati alla data di entrata in vigore della presente disposizione e senza comportare una spesa programmata ed impegnata per i dirigenti generali e i dirigenti superiore a quella rilevabile al 31 dicembre 2012. Fatta salva l'immediata applicazione di quanto previsto dall'articolo 23 bis, comma 1 bis, e tenuto conto che le strutture complesse assumono direttamente la responsabilità relativa al presidio di servizi, funzioni, attività, competenze e responsabilità di interesse generale per il Consiglio regionale non riconducibili a specifici ambiti settoriali di intervento, il valore delle posizioni non complesse è ridefinito, sulla base dell'articolazione in Settore, Servizio o Ufficio, in relazione alla complessità organizzativa, alla rilevanza strategica ed al grado di responsabilità di gestione di risorse umane, finanziarie e strumentali connesse alle funzioni espletate, fermo restando che alle figure di cui all'articolo 23 bis, comma 2, lettera c), corrisponde la posizione di Ufficio e tenuto conto che gli incarichi

con funzioni e responsabilità corrispondenti alla graduazione di settore possono essere conferiti a personale con qualifica dirigenziale che abbia maturato almeno tre anni di anzianità in posizioni di ruolo. (90)

6 sexies. A seguito dell'istituzione, con decorrenza 1 gennaio 2015, delle strutture complesse e del conseguente affidamento nell'ambito della dotazione organica della dirigenza degli accresciuti servizi e funzioni organizzative generali precedentemente affidate all'esterno, nel caso in cui, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, l'Amministrazione affidi incarichi di qualifica dirigenziale con contratto a termine, il trattamento economico accessorio è determinato tenendo conto del valore medio unitario della retribuzione accessoria percepita dalla dirigenza generale e dalla dirigenza, che corrisponde alla cifra ottenuta dividendo le risorse stabili assegnate ai sensi del comma 3, lettera c), per il personale dirigente concretamente in servizio al primo gennaio di ogni anno e che, per l'anno 2015, a far data dallo stesso 1 gennaio per effetto dell'inclusione della dirigenza generale, risulta pari ad euro 67.171,15. Il trattamento economico fondamentale dei dirigenti generali e dei dirigenti con contratto a tempo determinato è quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza del comparto Regioni-Autonomie locali. (95)

6 septies. Le risorse residue determinatesi in conseguenza di quanto previsto dall'articolo 23 bis, comma 1 ter, e dall'articolo 24 ter, comma 4 bis, e dei limiti previsti al comma 6 ter del presente articolo, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 ter, comma 1 quater, non sono erogate, nel perdurare di quanto previsto dall'articolo 9, comma 17, del d.l. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010 sino alla sottoscrizione del relativo contratto nazionale e, comunque, nei limiti di quanto previsto al comma 6 quinquies. (96)

6 octies. Al fine di garantire il concorso dell'Assemblea Legislativa agli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)) e successive modificazioni e integrazioni, ai sensi del comma 236, a decorrere dall'1 gennaio 2016 e sino all'entrata in vigore dei decreti legislativi previsti agli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Disposizioni in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni), l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale in servizio, anche di livello dirigenziale, corrisponde e non può superare gli importi, già determinati negli anni 2010 - 2014, pari, rispettivamente, a quanto quantificato all'allegato "C", dedotto il personale cessato, per il comparto, e a quanto quantificato, dedotto il personale cessato, ai sensi del comma 6 sexies per la dirigenza, determinati per l'anno 2015. Per tale periodo i fondi sono, comunque, pur all'interno di detto limite, ulteriormente ridotti in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente. La riduzione ulteriore da operarsi sul fondo è effettuata, sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2015, in misura percentuale corrispondente alla differenza tra le due consistenze medie di personale. Per il personale dirigente la riduzione va effettuata sul fondo al netto delle somme eventualmente da destinarsi alla remunerazione degli incarichi delle strutture temporaneamente prive di titolare che, se non ricoperte da personale dirigenziale di ruolo o con incarico a tempo determinato al 15 ottobre 2015, sono resi indisponibili sino all'adozione delle disposizioni previste dall'articolo 1, comma 219, della l. 208/2015. Le misure di cui al presente articolo e di cui all'articolo 23 bis comportano l'applicazione,

nell'assegnazione degli incarichi, dell'articolo 1, comma 221, ultimo periodo, della l. 208/2015. Ai fini della determinazione delle risorse di cui al comma 3, lettera c), fermi restando i limiti previsti al comma 6sexies, i posti di organico di qualifica dirigenziale coperti da un dirigente con contratto a termine sono finanziari nell'ambito delle disponibilità di cui all'articolo 27 della contrattazione collettiva nazionale di lavoro del 23 dicembre 1999. Al fine di garantire il concorso dell'Assemblea Legislativa agli adempimenti di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, comma 1, lettera a) e 2, lettere b), c), d), ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r) s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni e integrazioni, al 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse stabili destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, determinate al 1° gennaio di ciascun anno e assegnate ai sensi del comma 3, lettera c), non può superare e corrisponde all'importo determinato, ai sensi del presente comma, per il personale del comparto e, ai sensi del comma 6 sexies, per la dirigenza, per l'anno 2016. Fermi restando i limiti e gli incrementi vigenti tempo per tempo stabiliti dalla normativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, l'Assemblea Legislativa può dar corso all'applicazione degli incrementi eventualmente previsti dall'articolo 23, comma 4, del medesimo d.lgs. 75/2017 e successive modificazioni e integrazioni, solamente nel caso in cui sia il Consiglio regionale sia la Regione, nel loro complesso, conseguano i requisiti per la partecipazione alla relativa sperimentazione. (121)

6 nonies. Tenuto conto di quanto previsto all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 non possono essere conferiti incarichi retribuiti, dal Consiglio regionale, ai titolari di cariche elettive. La partecipazione dei titolari di cariche elettive ad organi collegiali di qualsiasi tipo può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ed eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30,00 euro a seduta. Non rientrano tra gli incarichi di cui al presente comma quelli aventi ad oggetto prestazioni professionali, conferiti a titolari di cariche elettive operanti in ambiti territoriale diversi da quello regionale ligure, nonché gli incarichi retribuiti conferiti e/o finanziati, ai sensi della l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni. Rientrano, invece, tra gli incarichi di cui al primo periodo, quelli conferiti ai Consiglieri o Assessori liguri dal Consiglio regionale, dalla Regione o da enti pubblici a carattere associativo, consortile o convenzionale, volontario o obbligatorio, di cui faccia parte il Consiglio regionale stesso presso il quale il professionista è titolare di carica elettiva. (134)

6 decies. Il Consiglio regionale riconosce i sistemi di welfare integrativi alle prestazioni garantite dal servizio sanitario nazionale, per prestazioni sanitarie e di assistenza in caso di gravi patologie, quale strumento utile per incrementare prospettive di sicurezza economica. A tal fine restano ferme le risorse già stanziata nell'esercizio 2018, anno di entrata in vigore della disciplina relativa, per le medesime finalità di welfare integrativo nell'ambito della legge regionale 7 gennaio 2002, n. 3 (Interventi assistenziali a favore del personale regionale) e dell'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009) che possono eventualmente essere, anche integralmente, destinate alle finalità previste dal contratto nazionale. (159)

6 undecies. Entro il termine della undicesima legislatura, ai fini dell'applicazione dei commi 5 e 6, rispetto a quanto previsto all'articolo 30 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 17

(Disposizioni di carattere fiscale e finanziario e altre disposizioni di adeguamento) e dalle altre finalità previste dalla contrattazione, è ridotta, in proporzione alle dotazioni organiche rilevabili dal conto annuale nel medesimo esercizio, l'autorizzazione di spesa di euro 19.427,83 (diciannovemilaquattrocentoventisette/83) in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 3 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", Titolo 1 "Spese correnti" e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo in termini di competenza e di cassa alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 10 "Risorse umane", Titolo 1 "Spese correnti". (160)

6 duodecies. I risparmi derivanti dai minori oneri contributivi o impositivi sostenuti dal datore di lavoro per le quote che saranno assegnate dalla contrattazione decentrata sono destinati prioritariamente alla copertura delle spese relative al contributo di solidarietà o ad altri oneri contributivi o impositivi eventualmente previsti, nonché alle finalità di cui al presente articolo. (161)

6 terdecies. I risparmi di cui al comma 6 duodecies non concorrono alla determinazione del limite massimo complessivo delle risorse stanziabili per welfare aziendale ai sensi dei commi 6 decies e 6 undecies, il quale limite corrisponde, non potendo in ogni caso superare, all'importo di euro 33.927,83. (165)

Art. 8 quater.

(Disposizioni in materia di attività di supporto ai lavori dell'Assemblea Legislativa) (122)

(Omissis)

Art. 9. (Procedure di approvazione del bilancio)

1. Entro il 30 ottobre di ciascun anno l'Ufficio di Presidenza approva la proposta di bilancio di previsione dell'Assemblea Legislativa. Tale proposta è, quindi, esaminata dalla competente Commissione consiliare e approvata dall'Assemblea Legislativa subito prima del bilancio annuale di previsione della Regione. (123)

2. L'importo della quota di fabbisogno complessivo necessario al funzionamento dell'Assemblea legislativa che comporta trasferimento di fondi dal bilancio di previsione della Regione al bilancio di previsione dell'Assemblea Legislativa è trasmesso dal Presidente dell'Assemblea al Presidente della Giunta regionale ai fini della necessaria iscrizione nel disegno di legge di bilancio previsionale annuale della Regione, ed è approvato contestualmente dall'Assemblea.

3. L'importo della quota di fabbisogno dell'Assemblea di cui al comma 2 è iscritto in un'unica unità previsionale di base del bilancio di previsione della Regione, sotto la denominazione "Spesa per l'Assemblea Legislativa". A detta unità previsionale di base corrisponde un solo capitolo (17).

4. L'importo di cui ai commi 2 e 3 costituisce entrata certa per l'Assemblea legislativa ed è gestito senza limitazioni dal 1° gennaio di ogni anno, fatto salvo l'eventuale esercizio provvisorio.

Art. 10. (Messa a disposizione dei fondi)

1. L'importo della quota di fabbisogno dell'Assemblea legislativa che comporta trasferimento di fondi dal bilancio di previsione della Regione, salve diverse intese intervenute tra Ufficio di Presidenza e Giunta regionale, viene messo globalmente a disposizione del Presidente dell'Assemblea, dal Presidente della Giunta regionale, in apertura di esercizio.

1 bis. Per assicurare il funzionamento dell'Assemblea

Legislativa occorre, in ogni caso, a seguito di istanza, garantire il trasferimento trimestrale anticipato, cioè entro il ventesimo giorno del primo mese di ciascun trimestre, di almeno un quarto della quota di fabbisogno. (131)

Art. 11. (Variazioni di bilancio)

1. Le variazioni al bilancio annuale di previsione dell'Assemblea legislativa che comportano un aumento o una diminuzione del fabbisogno indicato nell'unità previsionale di base destinata alla "Spesa per l'Assemblea Legislativa" sono proposte dall'Ufficio di Presidenza e approvate dall'Assemblea. Le stesse sono trasmesse dal Presidente dell'Assemblea al Presidente della Giunta regionale, che provvede agli adempimenti conseguenti mediante prelievo dal fondo di riserva per spese obbligatorie (18).

1 bis. Negli stanziamenti riferiti alle materie di cui all'articolo 2, punti 1, 4 e 5, della legge 6 dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario), sorretti da legge regionale e da considerarsi spese obbligatorie, che richiedano in corso di esercizio un aumento o una diminuzione rispetto alla previsione iniziale del bilancio consiliare e che non possano trovare compensazione all'interno della rispettiva area previsionale di base, l'Ufficio di Presidenza formula richiesta direttamente alla Giunta regionale, la quale procede con le modalità di cui all'articolo 40, comma 2 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modifiche e integrazioni (19).

2. Le variazioni al bilancio annuale di previsione dell'Assemblea diverse da quelle di cui al comma 1 sono approvate dall'Ufficio di Presidenza.

Art. 12. (Tesoreria)

1. L'Assemblea Legislativa ha un proprio servizio di tesoreria. Anche nel caso in cui l'Assemblea Legislativa si avvalga del medesimo istituto di credito utilizzato dalla Giunta regionale, le somme trasferite, ai sensi dell'articolo 10, messe globalmente a disposizione dell'Assemblea Legislativa non incidono sulla determinazione dei limiti di giacenza previsti per la Regione. (20)

Art. 12 bis. (Collegio interno dei Revisori dei Conti) (21)

1. Al fine di vigilare, in particolare, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione delle risorse messe a disposizione dell'Ufficio di Presidenza, dei Gruppi consiliari e degli organismi statutari incardinati presso l'Assemblea, in applicazione dell'articolo 47, comma 2, dell'articolo 67, comma 1 e dell'articolo 72, comma 1, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, il Collegio interno dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea Legislativa, con voto limitato a due, nell'ambito di un elenco di professionisti, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che abbiano presentato domanda nei termini previsti dall'avviso per la costituzione dell'elenco. (111)

1 bis. Il Collegio, a partire da quello in carica al momento dell'approvazione della presente disposizione, rimane in carica sino all'avvenuta approvazione del rendiconto del Consiglio regionale, comprensivo dei rendiconti dei Gruppi consiliari, relativo all'ultimo esercizio finanziario, anche parziale, di ogni Legislatura, anche in caso di eventuale scioglimento anticipato del Consiglio. Ciascun revisore può essere consecutivamente rinnovato una sola volta. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale o nel caso in cui il singolo revisore abbia svolto il proprio incarico per un periodo inferiore a un'intera legislatura, i revisori in carica possono comunque presentare la

loro candidatura. Il regolamento di contabilità definisce le cause di incompatibilità, sostituzione, revocabilità e decadenza, nonché le modalità di funzionamento. **(154)**

2. Ciascun componente del Collegio interno dei Revisori dei Conti deve avere maturato un'esperienza, per almeno tre anni, come Revisore dei Conti presso le Assemblee legislative regionali o, in alternativa, deve possedere i seguenti requisiti minimi:

a) possesso di un diploma di laurea magistrale, laurea a ciclo unico o diploma di laurea antecedente al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei) - vecchio ordinamento - in scienze economiche o giuridiche;

b) abbia maturato almeno un'anzianità di dieci anni di iscrizione nel registro dei revisori contabili, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), ovvero nell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 (Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della L. 24 febbraio 2005, n. 34), cumulabile con quella successivamente acquisita nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE);

c) qualificata esperienza gestionale con lo svolgimento, per almeno cinque anni, di incarichi di Revisore dei Conti presso le Regioni italiane o gli enti del settore regionale allargato della Liguria. Tale esperienza deve essere supportata dal conseguimento annuale di almeno n. 10 crediti formativi in materia di contabilità pubblica, secondo percorsi di formazione e aggiornamento qualificati dall'acquisizione di speciali competenze nei settori in cui la Corte dei Conti esercita funzioni di controllo. **(112)**

c bis) possesso di un'anzianità anagrafica inferiore, al termine previsto di conclusione dell'incarico, a quella stabilita per il collocamento in quiescenza obbligatoria per vecchiaia per i dipendenti dell'Assemblea Legislativa. **(124)**

3. Al Collegio sono affidate in via esclusiva, compatibilmente con l'autonomia dell'Assemblea Legislativa con riferimento ai bilanci e ai provvedimenti del Consiglio regionale, funzioni analoghe a quelle del Collegio dei Revisori istituito, relativamente all'attività di controllo sulla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera e), del d.l. 138/2011 convertito dalla l. 148/2011 come modificato dall'articolo 30, comma 5, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)). Il quadro riassuntivo delle risultanze finali dell'attività di controllo svolta dal Collegio interno dei Revisori sui bilanci ed i provvedimenti dell'Assemblea Legislativa è allegato alle risultanze finali dell'attività di controllo effettuata dal Collegio dei Revisori dei Conti istituito presso la Giunta.

4. Il Collegio svolge funzioni di supporto, studio, proposta, certificazione e controllo e, in particolare:

a) offre supporto all'Assemblea, su richiesta del suo Presidente, in ordine all'attività e ai referti di cui all'articolo 3, commi 4, 5 e 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni e integrazioni, nonché all'articolo 7, commi 7, 8 e 9, della legge 5 giugno 2003, n. 131

(Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e successive modificazioni e integrazioni;

b) in relazione all'attività di cui alla lettera a) e a quanto previsto all'articolo 16, su richiesta dell'Ufficio di Presidenza, formula studi e proposte e indica azioni correttive utili all'azione legislativa anche avvalendosi dei dati eventualmente messi a disposizione della V Commissione di cui all'articolo 20 del Regolamento interno dell'Assemblea; **(113)**

c) su richiesta dell'Ufficio di Presidenza, rende pareri al medesimo in ordine ai contenuti dei documenti di bilancio e ai programmi e progetti che gli vengano sottoposti, nonché agli atti inerenti all'ordinamento contabile e finanziario dell'Assemblea;

d) formula pareri e redige una relazione sulla proposta di bilancio di previsione dell'Assemblea, sui documenti allegati e sulle variazioni di bilancio, fornisce una relazione sul rendiconto della gestione ed effettua, se necessario, verifiche di cassa e rende pareri, su richiesta dell'Ufficio di Presidenza, sulle deliberazioni assunte ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 6; **(114)**

e) vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità dell'Assemblea;

f) verifica i rendiconti di cui alla legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) e successive modificazioni e integrazioni secondo le modalità dal medesimo definite;

f bis) verifica, in riferimento agli adempimenti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera g), del d.l. 174/2012 convertito dalla l. 213/2012, che, ferme restando le dotazioni strumentali e logistiche, che rimangono a carico dell'Assemblea, il finanziamento riconosciuto ai Gruppi, a titolo di contributi per il funzionamento, non ecceda il parametro di virtuosità individuato in sede di Conferenza Stato Regioni ed, in particolare, che l'importo complessivo da erogare non ecceda euro 5000,00 per Consigliere oltre ad euro 0,05 per abitante; **(115)**

f ter) verifica, in riferimento agli adempimenti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera h), del d.l. 174/2012, che il finanziamento riconosciuto ai Gruppi, a titolo di contributi per il personale, non ecceda il parametro di virtuosità individuato, sulla base dei valori contrattuali nel tempo vigenti, in sede di Conferenza Stato Regioni ed, in particolare, che l'importo complessivo da erogare non ecceda, per ciascun Consigliere regionale, il costo di un'unità di personale di categoria D, posizione economica D6, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, senza posizione organizzativa. **(116)**

5. In relazione al concorso dell'Assemblea al rispetto del patto di stabilità interno e ai limiti di spesa per il personale, il Collegio vigila sull'applicazione dei relativi adempimenti tenuto conto delle speciali prescrizioni contenute nella presente legge e, in particolare:

a) esercita il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa e sugli altri atti relativi alla spesa per il personale;

b) sottoscrive le relazioni allegate ai contratti collettivi decentrati integrativi ai sensi della normativa vigente;

c) sottoscrive il conto annuale del personale consiliare e verifica la copertura finanziaria e la congruità delle

deliberazioni inerenti la costituzione dei fondi per la contrattazione decentrata anche in relazione alla normativa che regola l'attività dell'Assemblea Legislativa;

d) certifica i risparmi previsti nei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

5 bis. A decorrere dalla X legislatura, il Collegio verifica il rispetto dei limiti previsti dall'articolo 4 della l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni ed, in particolare, che il contributo di cui al comma 1 del medesimo articolo 4, ripartito dall'Ufficio di Presidenza tra i suoi componenti: **(117)**

- corrisponda al proprio limite di spesa pari al 35 per cento del finanziamento di cui all'articolo 2, lettera b), della medesima l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni; **(168)**

- non superi, in ogni caso, le somme liquidate, su base annua, a tale titolo, nell'anno 2014.

5 ter. Al fine di garantire lo svolgimento delle proprie funzioni, il Collegio dei Revisori ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Assemblea. I singoli componenti hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali. Il registro dei verbali è custodito presso la sede del Consiglio regionale. Copia dei verbali è inviata al Presidente del Consiglio regionale, ai componenti dell'Ufficio di Presidenza e al responsabile finanziario dell'Assemblea. **(118)**

6. A ciascun Revisore contabile nominato presso l'Assemblea spetta un compenso lordo annuo analogo a quello previsto per il Collegio dei Revisori dei Conti della Regione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera e), del d.l. 138/2011 convertito dalla l. 148/2011. Ai componenti del Collegio che risiedono oltre venticinque chilometri dalla sede dell'Assemblea Legislativa è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate. Se il viaggio è effettuato con autovettura propria si applicano le medesime regole applicabili ai dipendenti regionali. Tali rimborsi non possono comunque superare, su base annua, complessivamente, l'importo per spese di trasferta di cui all'articolo 24 bis, comma 5. **(125)**

Art. 13. (Rendiconto)

1. Ai sensi dell'articolo 67, comma 3, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, l'Assemblea Legislativa entro il 30 giugno di ogni anno approva il proprio rendiconto dell'esercizio precedente previo parere della competente Commissione consiliare. Le risultanze finali del rendiconto, rappresentate al primo livello del piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6 al d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, che comprende, ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del medesimo decreto legislativo, i risultati della gestione dell'Assemblea Legislativa, confluiscono, quale allegato, nel rendiconto consolidato della Regione. **(126)**

1 bis. Al fine di consentire il consolidamento nel rendiconto della Regione del risultato contabile d'esercizio del suo organo rappresentativo, il Presidente del Consiglio, entro e non oltre il 30 maggio dell'anno successivo, secondo le modalità previste con regolamento approvato dall'Ufficio di Presidenza, presenta al Consiglio regionale uno schema di rendiconto. Il rendiconto è approvato entro il 30 giugno. **(97)**

CAPO IV

ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Art. 14. (Attività di informazione e di comunicazione istituzionale)

1. L'Assemblea legislativa, in attuazione della Costituzione e dello Statuto, assicura al cittadino il diritto all'informazione trasparente ed efficace.

2. L'attività di informazione e comunicazione è organizzata al fine di:

a) favorire la conoscenza delle disposizioni normative, delle procedure e delle attività dell'Assemblea, per facilitare l'applicazione delle norme e sostenere processi di partecipazione dei cittadini alla vita pubblica;

b) assicurare la completa e trasparente espressione delle esigenze e delle istanze della società regionale, attraverso la più ampia tutela del pluralismo informativo.

2 bis. Per garantire la massima condivisione e trasparenza delle attività consiliari l'Assemblea Legislativa utilizza le tecnologie digitali, il sito web e i social network nei modi ed entro i limiti previsti dalla legge. **(135)**

Art. 15. (Ufficio stampa)

1. Per il raggiungimento dei fini di cui all'articolo 14 l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Legislativa si avvale dell' Ufficio stampa che assolve al compito di:

a) instaurare e curare rapporti funzionali di collaborazione e di interscambio con gli organi di stampa e di informazione quotidiana, periodica e radiotelevisiva, in particolare con quelli aventi sede ed operanti sul territorio regionale;

b) curare la più adeguata diffusione delle informazioni relative all'attività degli organi dell'Assemblea Legislativa e dei gruppi consiliari mediante pubblicazioni quotidiane e periodiche, produzioni editoriali, messaggi multimediali;

c) supportare i servizi di comunicazione integrata e le attività di pubblicità istituzionale e di pubblica utilità;

d) organizzare conferenze stampa e servizi giornalistici;

e) collaborare alle iniziative di promozione dell'immagine e dell'attività dell'Assemblea Legislativa;

f) curare la realizzazione e la diffusione di rassegne stampa e di documentazioni tematiche.

f bis) coordinare la sperimentazione di nuovi servizi multimediali e multicanali; **(136)**

f ter) coordinare la progettazione e la pianificazione della comunicazione istituzionale web e digitale. **(137)**

2. L'Ufficio stampa è organizzato ed opera come redazione giornalistica; per la composizione dell'Ufficio stampa l'Ufficio di Presidenza si avvale di giornalisti iscritti all'albo nazionale di categoria. **(22)**

3. (Omissis) **(23)** .

3 bis. (Omissis) **(24)** .

3 ter. (Omissis) **(25)**

3 quater. (Omissis) **(26)** .

3 quinquies. (Omissis) **(88)**

3 sexies. (Omissis) **(138)**

3 septies. (Omissis) **(139)**

4. La struttura dell'Ufficio stampa, la relativa dotazione di personale e le responsabilità dei giornalisti sono determinate, su proposta del Presidente, dall'Ufficio di Presidenza tenuto conto delle esigenze del servizio da prestare all'Assemblea Legislativa. **(140)**

5. I giornalisti operanti presso l'Ufficio stampa sono tenuti al rispetto delle norme deontologiche e della Carta dei Doveri del giornalista; essi rispondono al Presidente ed all'Ufficio di Presidenza della rispondenza dell'attività dell'Ufficio stampa agli indirizzi ed obiettivi dallo stesso impartiti. I giornalisti non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi incarichi, attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche, fatte salve le deroghe previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria e previa formale autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza.

5 bis. (Omissis) (141)

CAPO V FORME DI COLLABORAZIONE

Art. 16. (Forme di collaborazione con la Sezione regionale della Corte dei Conti) (132)

1. L'Assemblea legislativa, nel rispetto delle reciproche autonomie istituzionali, può chiedere forme di collaborazione alla Sezione regionale della Corte dei Conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica. La richiesta può essere formulata anche d'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali.

Art. 17. (Forme di collaborazione e di raccordo istituzionale con altre assemblee legislative)

1. L'Assemblea legislativa, secondo le modalità previste nella vigente legislazione in materia, può promuovere e concludere autonomamente iniziative di collaborazione e di raccordo istituzionale con le assemblee legislative nazionali, delle Regioni e delle Province autonome, con gli organi dell'Unione europea, nonché con le assemblee di altri Stati e regioni straniere.

Art. 18. (Forme di collaborazione e di raccordo istituzionale con le Università degli Studi)

1. Nel rispetto delle reciproche autonomie e nell'ambito delle proprie competenze, l'Assemblea legislativa promuove la collaborazione e definisce, con appositi protocolli di intesa, i suoi rapporti con le Università degli Studi.

CAPO VI COSTITUZIONE E PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI

Art. 19. (Costituzione e partecipazioni ad associazioni e fondazioni) (27)

1. L'Assemblea legislativa, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 21 dello Statuto, può costituire o partecipare alla costituzione di associazioni e fondazioni. L'Ufficio di Presidenza approva altresì o partecipa all'approvazione o alla modificazione dei relativi statuti disciplinando ove necessario le modalità di utilizzo delle risorse occorrenti.

1 bis. (Omissis) (28) .

CAPO VII ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO E RICORSI ALLA CORTE COSTITUZIONALE

Art. 20. (Programma di Governo e sua attuazione)

1. L'Assemblea legislativa discute il Programma di governo presentato dal Presidente della Giunta regionale riferito all'intera legislatura e ai settori d'intervento regionale.

2. L'Assemblea esercita il controllo sull'attuazione delle leggi e promuove la valutazione degli effetti delle politiche regionali, al fine di verificarne i risultati secondo quanto previsto dallo Statuto.

Art. 21. (Ricorsi alla Corte Costituzionale)

1. L'Assemblea può proporre alla Giunta regionale, nei termini previsti dalla legge, la promozione di questioni di legittimità o il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato dinanzi alla Corte Costituzionale.

CAPO VIII DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE E RUOLO AUTONOMO DEL PERSONALE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA (29)

Art. 22. (Ruolo del personale dell'Assemblea)

1. In attuazione dell'articolo 70 dello Statuto è istituito il ruolo del personale dell'Assemblea Legislativa, distinto da quello della Giunta regionale (30) .

1 bis. Entro i sei mesi successivi al termine della XI Legislatura, tutte le strutture di supporto alle figure di garanzia di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2007, n. 9 (Disciplina dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza), all'articolo 11 della legge regionale 1 giugno 2020, n. 10 (Istituzione del Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale) e all'articolo 8 della legge regionale 1 giugno 2020, n. 11 (Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato), sono collocate presso il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria che, a tal fine, provvede all'individuazione nei propri organici del personale necessario. Al fine di assicurare l'indipendenza e l'autonomia delle funzioni di garanzia, il personale di supporto è funzionalmente dipendente dalle singole figure di garanzia. In conseguenza del trasferimento nell'ambito del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria delle figure di garanzia, l'Ufficio di Presidenza dispone i necessari adattamenti organizzativi, regolamentari e di bilancio. (127)

1 ter. In fase di prima applicazione, valutata da ciascuna Autorità, d'intesa con la Giunta regionale, l'esigenza di garantire continuità in alcune delle attività di supporto, il personale a tempo indeterminato assegnato alle strutture dei garanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione può proseguire nelle proprie funzioni di supporto venendo distaccato, fermi restando gli oneri fissi e accessori a carico della Giunta regionale, presso le strutture dei citati garanti. (169)

Art. 23. (Principi) (31)

1. L'organizzazione degli uffici dell'Assemblea legislativa è ispirata ai principi definiti dallo Statuto, ai modelli delle assemblee parlamentari ed ai seguenti principi:

a) distinzione delle responsabilità e poteri dell'Assemblea legislativa, del Presidente dell'Assemblea, dell'Ufficio di Presidenza, degli altri organi dell'Assemblea e della dirigenza; (133)

b) flessibilità della organizzazione nel suo continuo adattamento alle specifiche esigenze dell'Assemblea legislativa;

c) promozione dello sviluppo delle competenze e valorizzazione della professionalità dei dirigenti e del personale

garantendo a tutti pari opportunità.

Art. 23 bis. (Modello organizzativo della dirigenza) (32)

1. La dirigenza generale dell'Assemblea legislativa è articolata in:

- a) Segreteria generale;
- b) Vice Segreterie generali.

1 bis. (Omissis) (33) .

1 ter. (Omissis) (34)

2. La dirigenza dell'Assemblea Legislativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, è articolata in:

- a) servizi generali;
- b) servizi speciali;
- c) servizi o staff. (128)

2 bis. L'individuazione del dirigente della struttura speciale del Gabinetto del Presidente è effettuata, con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato temporalmente collegato alla permanenza in carica del Presidente del Consiglio regionale, avuto riferimento, per quanto concerne il trattamento economico, alle retribuzioni medie - di posizione e di risultato - previste per la dirigenza consiliare di cui al comma 2. Al dirigente della struttura speciale di Gabinetto, in quanto figura istituzionale di carattere fiduciario prevista dalla presente legge, non si applica l'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni (35) .

2 ter. Le posizioni dirigenziali corrispondenti agli incarichi di cui al comma 1, lettera b), costituiscono strutture organizzative complesse ai sensi dell'articolo 8 ter, comma 6 quater, e, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 quater, possono essere affidate a dirigenti che abbiano maturato almeno cinque anni di anzianità in posizioni di ruolo. Alle medesime possono essere anche affidati compiti di coordinamento dei dirigenti di cui al comma 2. Gli incarichi dirigenziali di cui ai commi 1, lettera b), e 2, nei limiti della dotazione organica di cui all'allegato B della presente legge, sono conferiti dall'Ufficio di Presidenza tenuto conto dei seguenti elementi: (162)

- a) della natura, delle caratteristiche e della complessità della struttura interessata;
- b) delle capacità professionali e dei risultati conseguiti in precedenza dal singolo dirigente;
- c) delle specifiche competenze organizzative possedute;
- d) delle esperienze di direzione prioritariamente maturate presso le Assemblee legislative o presso altre amministrazioni pubbliche con caratteristiche analoghe in termini organizzativi e in termini di attività svolte, o anche presso il settore privato, purché attinenti all'incarico. (98) (155)

2 quater. Gli incarichi di cui ai commi 1, lettera b), 2 e 2 bis possono, complessivamente, essere conferiti, nei limiti del 10 per cento dei posti presenti nella dotazione organica di cui all'allegato B della presente legge, a professionalità non rinvenibili nel ruolo dirigenziale dell'Amministrazione: (171)

a) a dirigenti non appartenenti al ruolo autonomo del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria che abbiano maturato almeno cinque anni di anzianità nella qualifica dirigenziale e che, per il periodo corrispondente all'assunzione dell'incarico, vengono collocati presso l'Amministrazione di appartenenza in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio;

b) a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati, ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali;

c) a persone che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato;

d) per i soli incarichi di cui ai commi 2 e 2 bis, a persone che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale o scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso Amministrazioni pubbliche in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza. (99) (172)

2 quinquies. La formazione universitaria richiesta dal presente articolo non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei). (100)

2 sexies. Fatta salva la facoltà di rinnovo senza interruzione alla scadenza di ciascun incarico, l'Ufficio di Presidenza rende conoscibili, con le modalità definite nel Regolamento di organizzazione di cui all'articolo 24, il numero e la tipologia delle posizioni dirigenziali che intende attribuire ed i criteri che utilizzerà per la scelta. (101)

2 septies. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 bis, la durata degli incarichi dirigenziali non può essere inferiore a tre anni, né eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato. (102)

2 octies. Salva la possibilità della risoluzione anticipata consensuale, al fine di assicurare la massima funzionalità e flessibilità della struttura, in relazione a motivate esigenze organizzative, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'Amministrazione può disporre nei confronti del personale avente qualifica dirigenziale il passaggio ad altro incarico di valore inferiore prima della prevista data di scadenza dell'incarico ricoperto. In tal caso, il dipendente conserva, sino alla predetta prevista data, il trattamento economico in godimento a condizione che, ove necessario, sia contemplata la compensazione finanziaria, anche a carico delle risorse, prioritariamente residue, del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato o di altri fondi analoghi. Restano ferme le ipotesi di revoca degli incarichi indicate dalla legge, dai contratti nazionali ovvero nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale accertata. (103)

3. (Omissis) (36)

Art. 23 ter. (Segreteria generale) (173)

1. A decorrere dalla data del 1° agosto 2026, è istituita, al di fuori della dotazione organica della dirigenza di cui all'allegato B alla presente legge, la posizione dirigenziale generale di Segreteria generale del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria.

2. La Segreteria generale svolge, a supporto dell'Assemblea, dell'Ufficio di Presidenza e degli altri organi e organismi consiliari, funzioni di assistenza giuridico-amministrativa, in

particolare assicurando la conformità dell'azione istituzionale consiliare allo Statuto, ai regolamenti e alle leggi, nonché attività di verifica di legittimità dei provvedimenti sottoposti alle articolazioni interne del Consiglio regionale così come individuate dallo Statuto, dalle leggi e dal Regolamento interno dell'Assemblea.

3. La Segreteria generale svolge, altresì, funzioni di coordinamento delle attività interne all'Assemblea poste a supporto delle funzioni legislative, ispettiva e di controllo.

4. La Segreteria generale supporta l'Ufficio di Presidenza nella fase di definizione dell'indirizzo politico amministrativo e provvede, a tal fine, a esercitare le necessarie funzioni di raccordo, propedeutiche e successive, con la dirigenza consiliare responsabile della gestione. In particolare:

a) sovrintende e coordina le attività delle Vice Segreterie generali e delle eventuali strutture dirigenziali a essa direttamente afferenti;

b) promuove la definizione di regole e linee di condotta uniformi tra le Vice Segreterie generali e ne sovrintende l'effettiva applicazione, dirimendo, altresì, gli eventuali conflitti di competenza;

c) coordina le attività connesse al funzionamento complessivo dell'Assemblea e il raccordo organizzativo con la Giunta regionale, mantenendo, altresì, i rapporti con gli organismi esterni al Consiglio regionale ai quali il Consiglio regionale partecipa in via permanente;

d) propone al Presidente, per la successiva sottoposizione all'Ufficio di Presidenza, la nomina dei Vice Segretari generali;

e) assiste alle sedute degli organi e organismi consiliari e, con diritto di parola, alle sedute dell'Ufficio di Presidenza e, ove necessario, fa risultare a verbale il proprio motivato parere;

f) assume, su incarico dell'Ufficio di Presidenza, nell'ambito delle competenze individuate dal presente articolo, la responsabilità diretta di funzioni o progetti specifici;

g) interviene nei casi di inerzia dei responsabili delle Vice Segreterie generali e delle strutture dirigenziali direttamente afferenti;

h) collabora, secondo le indicazioni del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza, con la struttura del Gabinetto del Presidente.

5. Fermo restando che permangono in capo ai dirigenti di carattere non fiduciario di cui all'articolo 23 bis le funzioni di carattere amministrativo e gestionale, con il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 24 sono definite, entro i limiti della presente norma, le ulteriori funzioni della Segreteria generale.

Art. 23 quater. (Incarico di Segretario generale) (174)

1. L'incarico di Segretario generale del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria è attribuito dall'Ufficio di Presidenza, su proposta del Presidente del Consiglio regionale, anche a un soggetto esterno al ruolo dirigenziale consiliare, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 23 bis, commi 2 quater, lettere a), b) e c), e 2 quinquies. Il rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato del Segretario generale è regolato da un contratto di diritto privato. Tale regime giuridico è applicato anche nel caso in cui l'incarico di Segretario generale sia attribuito a un dirigente dipendente del Consiglio regionale con contratto a tempo indeterminato e in tal caso il dirigente è collocato in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico.

2. La dotazione organica massima finanziabile di cui all'allegato B alla presente legge resta invariata, pur

ricomprensando le nuove attività e funzioni relative all'attuazione della legge regionale 20 aprile 2023, n. 7 (Disposizioni in materia di autorità di garanzia), e resta fermo il limite minimo iniziale non riducibile fissato per il 2016, oltre il quale gli uffici consiliari provvedono, in misura corrispondente al valore medio pro-capite, pari a euro 73.844,18, ad adeguare il fondo per la retribuzione accessoria della dirigenza qualora il personale dirigenziale in servizio ai sensi dell'articolo 23 bis, commi 1, lettera b), 2 e 2 bis, risulti superiore al numero di dirigenti in servizio rilevato alla data del 31 dicembre 2018.

3. Fermi restando gli adeguamenti economici conseguenti ai rinnovi contrattuali nazionali della dirigenza per le funzioni locali approvati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il trattamento economico del Segretario generale, dal 1° agosto 2026, corrisponde e non può superare su base annua la retribuzione onnicomprensiva, la retribuzione tabellare e la retribuzione di posizione, riconosciuta al medesimo Segretario generale nell'anno 2025. Tale trattamento economico onnicomprensivo annuo, invariato per tutta la durata dell'incarico, è corrisposto al Segretario generale in dodici mensilità posticipate ed è integrato da un valore massimo annuo pari al 30 per cento del medesimo trattamento economico onnicomprensivo annuo, a seguito di misurazione e valutazione positiva della performance dell'anno di riferimento, secondo la relativa procedura di valutazione.

4. Le somme annualmente non erogate in seguito agli esiti del processo di valutazione costituiscono economie di bilancio per l'Ente.

5. La durata dell'incarico è pari a cinque anni e cessa in ogni caso entro il centovesimo giorno successivo alla fine della legislatura regionale in cui è stato attribuito.

Art. 24. (Organizzazione) (37)

1. Il regolamento di organizzazione approvato dall'Ufficio di Presidenza, in particolare, definisce:

a) le competenze dell'Ufficio di Presidenza, del Presidente, della dirigenza generale e della dirigenza tenuto conto del principio della distinzione tra compiti di indirizzo politico e compiti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa (38) ;

b) la tipologia e le relative competenze, l'articolazione ed il numero delle strutture dell'Assemblea legislativa, nonché i criteri per l'affidamento degli incarichi riferiti alla dirigenza generale e alla dirigenza (39) ;

c) la regolamentazione per l'accesso ai ruoli dell'Assemblea legislativa;

d) i criteri e i sistemi di valutazione del personale;

e) i profili professionali e le disposizioni che regolano l'attività del personale in servizio presso l'Assemblea legislativa;

f) (Omissis) (40) .

2. L'Ufficio di Presidenza, ai sensi del Regolamento interno, approva la dotazione organica dell'Assemblea legislativa, compatibilmente con quanto previsto dall'articolo 8 bis.

Art. 24 bis. (Organismo indipendente di valutazione) (41)

1. L'Organismo indipendente di valutazione (OIV) è un organo composto da tre componenti esterni dei quali uno con funzioni di Presidente, nominati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, previo avviso pubblico, per un periodo di tre anni, con possibilità di rinnovo per una sola volta. (148)

2. I componenti dell'OIV sono nominati tra soggetti che

godano dei diritti civili e politici in possesso di diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento, o laurea magistrale, iscritti all'Elenco nazionale dei componenti degli OIV, con comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni, maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private, nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management. (149)

3. Non possono essere nominati componenti dell'OIV:

a) coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del Codice penale;

b) coloro che abbiano riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno erariale;

c) coloro che siano stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di una sanzione disciplinare superiore alla censura;

d) colui che sia stato motivatamente rimosso dall'incarico di componente di OIV prima della scadenza del mandato;

e) i dipendenti della Regione Liguria;

f) coloro che rivestano o abbiano rivestito nel triennio precedente incarichi di indirizzo politico, cariche pubbliche elettive presso la Regione, cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali;

g) i magistrati o avvocati dello Stato che svolgono funzioni nell'ambito territoriale ligure;

h) coloro che abbiano o abbiano avuto, nel triennio precedente, rapporti continuativi di collaborazione e consulenza con l'Assemblea Legislativa e siano o siano stati, nel triennio precedente, Revisori dei Conti presso l'Assemblea Legislativa stessa;

i) il coniuge, il convivente, i parenti o affini entro il secondo grado dei Dirigenti regionali, dei Consiglieri e Assessori regionali. (150)

4. L'Organismo indipendente di valutazione della prestazione:

a) monitora il funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni dell'apparato amministrativo servente l'Assemblea Legislativa;

b) comunica tempestivamente all'Ufficio di Presidenza le eventuali criticità riscontrate;

c) valida la Relazione sulla performance organizzativa;

d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi incentivanti, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;

e) propone all'Ufficio di Presidenza la valutazione annuale del Segretario generale, dei Vice Segretari e del Capo di Gabinetto, assunto ai sensi dell'articolo 23 bis, e l'attribuzione agli stessi della retribuzione di risultato;

f) assolve le altre funzioni attribuite dalla legge, in particolare le funzioni in materia di prevenzione della corruzione e di attestazione del rispetto degli obblighi in materia di trasparenza.

5. Il compenso spettante a ciascun componente dell'OIV è pari a euro 3.000,00 per ogni anno. Per le sole riunioni formalmente convocate, ai componenti dell'OIV è riconosciuto il rimborso spese di viaggio, debitamente documentate secondo la disciplina di cui all'articolo 12 bis, comma 6, fino ad un massimo di euro 650,00 l'anno. (143)

Art. 24 ter. (Misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale) (42)

1. Ai fini della ripartizione delle risorse finanziarie,

l'Assemblea legislativa valuta periodicamente la performance organizzativa del proprio apparato servente, sia complessivamente che individualmente considerato. A tale scopo l'Ufficio di Presidenza approva il Sistema di misurazione e valutazione della performance (43).

1 bis. La valutazione della performance organizzativa dell'apparato servente consiliare tiene conto della peculiarità e della specificità delle funzioni istituzionali svolte dall'Assemblea, anche attraverso le competenze proprie dell'Ufficio di Presidenza svolte ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto e dell'articolo 5 (44).

1 ter. L'Ufficio di Presidenza e l'Organismo indipendente di valutazione, conformemente a quanto disposto dal comma 1 bis, valutano, almeno trimestralmente, il conseguimento degli obiettivi e l'esecuzione delle disposizioni impartite alla struttura servente. L'Ufficio di Presidenza, sulla base delle risultanze della verifica in ordine al progressivo raggiungimento della performance organizzativa, dispone l'erogazione, a partire dal primo mese utile successivo, delle quote retributive corrispondenti al periodo valutato (45).

1 quater. Senza determinazione di nuovi o maggiori oneri per il bilancio dell'Assemblea Legislativa, nell'ambito delle risorse accessorie disponibili o residue se previste dall'articolo 8 ter, comma 6 septies, all'inizio di ciascuna legislatura o all'inizio di esercizio finanziario sono fissati obiettivi di performance strategica di carattere pluriennale a cui è correlata una quota di retribuzione accessoria che sarà erogata, sulla base delle risultanze del sistema annuale di valutazione, con quote proporzionali al grado di realizzazione e per un numero di annualità corrispondente a quelle in cui gli obiettivi sono stati attribuiti e progressivamente realizzati e, comunque, entro il termine di ciascuna legislatura. (104)

2. (Omissis) (46).

3. (Omissis) (144)

4. La funzione di misurazione e valutazione della performance è svolta:

a) dall'Organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 24 bis cui compete la valutazione della performance dell'intero apparato servente, nonché la proposta di valutazione del Segretario generale e dei Vice Segretari generali e del Capo di Gabinetto;

b) dall'Ufficio di Presidenza, per quanto riguarda la valutazione del Segretario generale, dei Vice Segretari generali e del Capo di Gabinetto su proposta dell'Organismo indipendente di valutazione che, in tale ipotesi, opera con i soli componenti esterni;

c) dal Segretario generale, dai Vice Segretari generali e dai dirigenti, secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione e dal Sistema di misurazione e valutazione della performance.

4 bis. La distribuzione delle risorse destinate alla retribuzione della performance individuale è improntata a favorire un adeguato grado di differenziazione tra le valutazioni, operando una puntuale correlazione tra il contributo individuale posto al raggiungimento degli obiettivi dell'Assemblea legislativa e gli esiti della valutazione stessa. (47)

5. La struttura competente in materia di personale, opera, per l'attività di supporto all'Organismo indipendente di valutazione, in piena autonomia rispetto alla Vice segreteria di appartenenza.

Art. 25. (Programmazione del fabbisogno di personale)

1. La programmazione triennale ed annuale del fabbisogno di personale è disposta dall'Ufficio di Presidenza sulla base delle

norme vigenti in materia e del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 24 (48) .

1 bis. L'Ufficio di Presidenza, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 8 bis, comma 6, ultimo periodo, approva i bandi di concorso pubblico e le graduatorie finali ed autorizza le relative assunzioni (49) .

2. L'Ufficio di Presidenza e la Giunta regionale possono stabilire, d'intesa tra loro, procedure concorsuali uniche, qualora le necessità degli organici dell'Assemblea e della Giunta riguardino figure professionali di identico contenuto.

3. Nei concorsi pubblici banditi dall'Ufficio di Presidenza e dalla Giunta regionale o nelle progressioni orizzontali o verticali interne il servizio prestato presso Assemblea e Giunta regionale è totalmente equiparato, anche per quanto concerne l'eventuale riserva di posti.

Art. 26. (Mobilità tra strutture dell'Assemblea e della Giunta regionale)

1. E' garantita la piena mobilità di personale tra Assemblea legislativa e Giunta regionale, sulla base di criteri adottati d'intesa tra l'Ufficio di Presidenza e la Giunta regionale.

Art. 27. (Relazioni sindacali) (105)

(Omissis)

**CAPO IX
DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E
TRANSITORIE**

Art. 28. (Norma finanziaria)

(Omissis)

Art. 29. (Disposizioni finali e transitorie) (51)

1. L'Ufficio di Presidenza e la Giunta regionale possono concludere intese per assicurare il miglior svolgimento delle rispettive funzioni.

2. In sede di prima applicazione:

a) il personale regionale assegnato alle strutture facenti capo all'Assemblea legislativa alla data di entrata in vigore della presente legge è inserito nella dotazione organica dell'Assemblea;

b) fino all'adozione del regolamento di organizzazione degli uffici di cui all'articolo 24, il Direttore Generale dell'Assemblea Legislativa e il Dirigente della struttura consiliare competenti in materia di personale esercitano per le strutture dell'Assemblea gli adempimenti relativi all'organizzazione degli uffici e alla gestione del personale che il Direttore del Dipartimento e il Dirigente della struttura competenti in materia di personale esercitano per le strutture facenti capo alla Giunta regionale;

c) la dotazione organica dell'Assemblea legislativa è determinata secondo quanto indicato nell'Allegato B;

d) (Omissis) (52) ;

d bis) (Omissis) (53) ;

d ter) (Omissis) (54) ;

d quater) (Omissis) (55) ;

d quinquies) (Omissis) (56) ;

d sexies) al fine di concorrere, nell'ambito regionale, agli adempimenti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.

122 , l'Ufficio di Presidenza può avvalersi di personale giornalista assunto con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Fatti salvi i limiti di spesa di cui al precedente periodo e fatta eccezione per il Capo redattore, la cui nomina rimane disciplinata dall'articolo 15, comma 3 quater, sono prorogati sino alla nomina dei Vice Capo redattori e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2015, nei confronti degli stessi soggetti ed alle medesime condizioni economiche, i contratti di collaborazione in essere alla data del 31 dicembre 2013 finalizzati alle esigenze dell'Ufficio stampa consiliare. Il personale di ruolo che alla medesima data risulti già inquadrato nell'Ufficio stampa consiliare ai sensi dell'articolo 29, comma 2, lettere d bis) e d ter), mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento. (57)

d septies) (Omissis) (58) .

3. (Omissis) (59) .

4. (Omissis) (60) .

4 bis. (Omissis) (61) .

4 ter. Il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 3/1987 è abrogato (62)

4 quater. (Omissis) (63) .

5. Al comma 10 dell'articolo 4 della l.r. 3/1987 le parole "sul territorio nazionale" sono soppresse (64) .

5 bis. Al comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 3/1987 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole da "familiari" a "casa" sono soppresse;

b) (Omissis) (65) .

5 ter. (Omissis) (66) .

5 quater. (Omissis) (67) .

5 quinquies. (Omissis) (68) .

5 sexies. (Omissis) (69) .

5 septies. (Omissis) (70) .

5 opties. (Omissis) (71) .

5 nonies. (Omissis) (72) .

5 decies. (Omissis) (73) .

5 undecies. In attuazione dell'articolo 70, comma 2 dello Statuto, le disposizioni di legge regionale la cui efficacia, antecedentemente al trasferimento del personale alla gestione autonoma dell'Assemblea legislativa, è riferita al personale della Regione producono effetto nei confronti del personale assegnato, trasferito o successivamente assunto nel ruolo autonomo dell'Assemblea legislativa. Gli istituti collegati a specifiche decorrenze, previsti nei contratti, nelle leggi dello Stato o nelle leggi regionali, producono effetto anche nei confronti del personale assegnato o successivamente assunto nella gestione autonoma dell'Assemblea legislativa rispettivamente dalla data di assegnazione o dalla data di assunzione. A tal fine, per effetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge regionale 12 aprile 1995, n. 27 (Disposizioni in materia di indennità di funzione per i dirigenti generali) e sino alla conclusione del processo di riordino e di revisione dei servizi di cui ai all'articolo 8 ter, commi 6 quater e 6 quinquies, rimane preclusa l'istituzione delle strutture complesse, ai sensi del vigente CCNL per l'area separata della dirigenza, in quanto i servizi, le funzioni, le attività, le competenze e le responsabilità ad esse corrispondenti rimangono affidate all'esterno a soggetti collocati fuori organico,

mediante contratto individuale a termine di diritto privato ai sensi del previgente articolo 27, comma 6, del CCNL per l'area separata della dirigenza del 23 dicembre 1999. (74) .

5 duodecimes. Nei confronti del personale regionale assegnato ai Gruppi consiliari e alle segreterie politiche e particolari dei componenti dell'Ufficio di Presidenza presso l'Assemblea legislativa, che abbia richiesto ed ottenuto il collocamento in aspettativa, la valutazione del periodo di servizio prestato, ai fini delle progressioni economiche nella categoria, viene operata attribuendo allo stesso, per ogni anno di servizio, la valutazione media ottenuta dai dipendenti collocati nella stessa categoria e nella stessa posizione economica. Sono comunque fatti salvi i trattamenti economici più favorevoli in godimento alla data del 1° gennaio 2009 (75) .

5 terdecimes. In fase di prima applicazione possono essere incaricati delle funzioni di componente esterno dell'Organismo indipendente di valutazione gli attuali componenti esterni del nucleo di valutazione della dirigenza consiliare, se in possesso dei requisiti di professionalità richiesti (76) .

5 quaterdecimes. L'Organismo indipendente di valutazione provvede alla valutazione dei risultati della dirigenza per l'anno 2010 sulla base delle vigenti disposizioni approvate dall'Ufficio di Presidenza (77) .

5 quinquiesdecimes. Sino alla formale attribuzione dell'incarico di Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 23 bis, svolge le funzioni ad esso assegnate dal Regolamento di organizzazione un dirigente consiliare di ruolo, incardinato nella Segreteria generale ed individuato dall'Ufficio di Presidenza su proposta del Presidente del Consiglio regionale. Lo svolgimento di tali funzioni non comporta alcuna retribuzione aggiuntiva (78) .

5 sexesdecimes. Al fine di concorrere, nell'ambito regionale, agli adempimenti di cui all'articolo 6, comma 20, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122 , il Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Liguria, nella propria autonomia, ottempera volontariamente al medesimo articolo, mediante le disposizioni contenute nei commi successivi (79) .

5 septiesdecimes. Le indennità previste dall'articolo 11 della legge regionale 24 gennaio 2001, n. 5 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni) e successive modificazioni ed integrazioni e dall'articolo 7 della legge regionale 24 luglio 2006, n. 19 (Istituzione della Consulta statutaria) e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Ai fini dell'adeguamento dell'indennità del Difensore Civico regionale, rimangono ferme le previsioni di cui all' articolo 10 della legge regionale 5 agosto 1986, n. 17 (Istituzione del Difensore Civico), come modificate dall'articolo 8 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009) e successive modificazioni ed integrazioni che prevedono, con decorrenza dal prossimo rinnovo dell'incarico, che al Difensore Civico sia corrisposto un compenso pari al 50 per cento dell'indennità annuale lorda spettante ai Consiglieri regionali; detto compenso comprende anche l'esercizio in via transitoria e fino all'effettiva istituzione del Garante, da parte del Difensore Civico, delle funzioni di garanzia di cui alle lettere b) e c) del comma 1 e alle lettere b), c), h) i) e j) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 16 marzo 2007, n. 9 (Disciplina dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza) e successive modificazioni ed

integrazioni (80) .

5 octiesdecimes. In vigore dei limiti previsti dal d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010 non possono essere effettuate spese (81) :

a) per consulenze per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009, ad esclusione degli incarichi professionali connessi allo svolgimento del processo legislativo anche ai sensi dell'articolo 26, comma 5, dello Statuto. Ai fini dell'articolo 6, comma 7, del d.l. 78/2010 convertito in l. 122/2010 non sono considerati studio o incarico di consulenza:

1. gli incarichi professionali ovvero le convenzioni conferite ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell' articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

2. gli incarichi professionali conferiti ai fini della composizione dell'Organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 24 bis;

3. gli incarichi finalizzati alla difesa in giudizio;

4. gli incarichi professionali conferiti per la composizione del Collegio dei revisori dei conti di cui all'articolo 8 ter;

b) per sponsorizzazioni. Non sono considerate sponsorizzazioni gli interventi previsti dalla legge regionale 6 agosto 1996, n. 35 (Interventi regionali per favorire nei giovani la formazione di una coscienza europea) e successive modificazioni ed integrazioni, dalla legge regionale 16 aprile 2004, n. 9 (Testo Unico degli interventi regionali per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana) e successive modificazioni ed integrazioni, dalla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 29 (Attività della Regione Liguria per l'affermazione dei valori della memoria e del martirio e dell'esodo dei Giuliani e Dalmati) e successive modificazioni e integrazioni e dalla legge regionale 5 marzo 2012, n. 7 (Iniziativa regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità) e successive modificazioni e integrazioni; (145)

c) per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità, con esclusione delle spese sostenute con imputazione a carico di fondi nazionali vincolati, delle spese sostenute nella pubblicità avente carattere legale o finanziario e derivante da obblighi normativi o promosse da organi costituzionali dello Stato, delle spese sostenute per incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari, delle spese connesse alle festività nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia e di quelle sostenute con imputazione a carico della l.r. 35/1996, della l.r. 9/2004 e della l.r. 29/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, delle spese, eventualmente autorizzate dall'Ufficio di Presidenza, destinate al rafforzamento ed adeguamento del sito istituzionale, nel caso in cui, per le finalità previste dalla presente lettera, sia possibile limitarsi alla pubblicazione, nel sito internet istituzionale, di dibattiti, messaggi e discorsi ovvero sia possibile l'utilizzo di video/audio conferenze da remoto, anche attraverso il medesimo sito internet istituzionale che non comportano un aumento delle spese destinate in bilancio alle predette finalità (82) ;

d) per missioni del personale per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa autorizzata nell'anno 2009, con esclusione di quelle indispensabili per assicurare la

partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, organismi di raccordo istituzionale tra i Consigli regionali e tra le loro strutture e per il funzionamento istituzionale del Difensore Civico e degli organismi indipendenti e di garanzia di cui al Capo IX dello Statuto o connesse all'attuazione della l.r. 35/1996, della l.r. 9/2004 e della l.r. 29/2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

e) per formazione del personale per un ammontare superiore al 50 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità. Tale disposizione non si applica alla spesa per formazione derivante da obblighi normativi e a quella sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o finalizzata allo svolgimento delle deleghe esercitate ai sensi della l. 249/1997 e successive modificazioni e integrazioni, con oneri totalmente a carico dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; **(146)**

f) per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore all' 80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere **(83)** .

5 noviesdecies. (Omissis) **(93)**

5 deciesdecies. Sono altresì escluse dai limiti di cui al comma 5 octiesdecies, lettera d), le spese per missioni del personale assegnato alle attività delegate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della l. 249/1997 e successive modificazioni e integrazioni, nel caso in cui le medesime siano interamente finanziate con risorse provenienti dalla suddetta Autorità. **(147)**

Art. 30. (Abrogazione)

1. Sono abrogati la legge regionale 15 aprile 2002, n. 18 (organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale), l'articolo 3 della legge regionale 22 marzo 2000, n. 24 (disposizioni provvisorie in materia di nomina dei componenti della Giunta. Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1987 n. 3 concernente il trattamento economico dei Consiglieri regionali) ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

2. All'articolo 15 comma 2 della legge regionale 20 giugno 1994, n. 26 (norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici regionali) sono abrogate le parole: "A tal fine, per gli incarichi di direzione dei settori, è richiesta un'anzianità di ruolo in un livello dirigenziale presso pubbliche amministrazioni di almeno cinque anni."

Art. 30 bis. (Disapplicazioni) (84)

1. A decorrere dalla data di approvazione degli atti inerenti la definizione degli assetti organizzativi delle Strutture facenti capo al Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria, sono disapplicate le norme regionali in materia di personale, dirigenza e ordinamento degli uffici regionali ed assunzione agli impieghi regionali incompatibili con le predette determinazioni.

1 bis. La presente legge può essere modificata solo in modo espresso da leggi regionali successive **(85)** .

Art. 30 ter.

(Norma di interpretazione autentica) (142)

1. Il combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2017, n. 23, dell'articolo 3 della legge regionale 28 giugno 2011, n. 16, recanti modifiche alla presente legge e dell'articolo 29, comma 5 undecies, della presente legge si

interpreta nel senso che, non essendo occorsi incrementi di risorse assegnate al medesimo fondo ai sensi dell'articolo 8 ter, comma 6 con riferimento all'applicazione della legge regionale 24 novembre 2008, n. 42 (Norme urgenti in materia di personale, certificazione energetica, Comunità montane e disposizioni diverse), a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 28 giugno 2011 n. 16, fermo restando che l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 5 undecies, ha riguardato, a partire dall'entrata in vigore dell'allegato C alla presente legge, esclusivamente elementi relativi alla gestione giuridica del personale, il valore medio unitario della retribuzione accessoria per l'anno 2018, cifra che si ottiene dividendo le risorse stabili del fondo per il personale in servizio al 29 dicembre 2014 e che costituisce il riferimento puntuale per la definizione dei fondi del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, non deve superare il valore medio unitario della retribuzione accessoria analogamente determinata per l'anno 2014.

2. Il comma 6 dell'articolo 12 bis, nella parte in cui prevede che "ai componenti del Collegio che risiedono oltre venticinque chilometri dalla sede dell'Assemblea Legislativa è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate", si interpreta nel senso che detto rimborso delle spese di viaggio è riconosciuto, per l'intera durata del mandato, solo a condizione che il componente del Collegio documenti debitamente, tra l'altro, in analogia con le ordinarie regole dell'impiego pubblico, anche mediante autodichiarazione, di non ottenere rimborso, per la medesima data, per la partecipazione ad una riunione di altro Collegio dei revisori dei Conti di un ente locale del territorio regionale, o comunque di altro collegio ugualmente non incompatibile con l'appartenenza al Collegio dei revisori dei conti del Consiglio, collocato nel tragitto tra la medesima sede regionale e la residenza del componente il Collegio.

2 bis. Sono compatibili con il ruolo di componente il Collegio interno dei Revisori dei Conti presso il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria di cui all'articolo 12 bis gli incarichi nei Collegi degli organismi di cui all'articolo 7, comma 10, della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 49 (Disposizioni di adeguamento alla normativa nazionale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio e in materia di controlli contabili). **(163)**

2 ter. E' incompatibile con il ruolo di componente il Collegio interno dei Revisori dei Conti presso il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria di cui all'articolo 12 bis l'esercizio della funzione di controllo, in qualità di Revisore dei Conti, sull'organo Giunta regionale della Regione Liguria, ai sensi dell'articolo 72 del d.lgs. 118/2011. **(164)**

Art. 31. (Dichiarazione d'urgenza)

(Omissis)

Allegati

AllA - ALLEGATO A (Art. 4) – (Omissis).

AllB - ALLEGATO B (Art. 29) – sicurezza del lavoro (articolo 46).

AllC - ALLEGATO C (articolo 8 ter, comma 4)

Note

(1) Titolo così sostituito dall' art. 25 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14 .

(2) Titolo così modificato dall' art. 25 della L.R. 3 aprile 2007, n.

- 14 .
- (3)** Articolo così modificato dall' art. 25 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14 .
- (4)** Articolo così modificato dall' art. 25 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14 .
- (5)** Comma inserito dall' art. 1 della L.R. 28 giugno 2011, n. 16 .
- (6)** Comma inserito dall' art. 1 della L.R. 28 giugno 2011, n. 16 .
- (7)** Articolo inserito dall' art. 1 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 38 e così modificato dall' art. 25 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14 .
- (8)** Comma aggiunto dall' art. 12 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 .
- (9)** Articolo così modificato dall' art. 25 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14 .
- (10)** Articolo inserito dall' art. 12 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 .
- (11)** Comma così sostituito dall' art. 2 della L.R. 28 giugno 2011, n. 16 .
- (12)** Comma così modificato dall' art. 2 della L.R. 28 giugno 2011, n. 16 .
- (13)** Articolo inserito dall' art. 1 della L.R. 7 luglio 2010, n. 10 .
- (14)** Comma già modificato dall' art. 3 della L.R. 28 giugno 2011, n. 16 e così ulteriormente modificato dall' art. 7 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 48 , con la decorrenza di cui all'art. 12 della stessa L.R. 48/2012. Il testo vigente fino a tale decorrenza è il seguente: "1. In attuazione dell'articolo 70, comma 2, dello Statuto e degli articoli 2, punto 4, e 3 della l. 853/1973, dalla data di trasferimento del personale alla gestione autonoma dell'Assemblea legislativa, l'Ufficio di Presidenza determina in modo autonomo le risorse destinate al proprio personale e verifica se la spesa rientri nei limiti previsti dalla presente legge. A tal fine l'Ufficio di Presidenza, fatte salve le funzioni proprie in materia del Collegio o del Revisore dei Conti da istituirsi a cura del medesimo entro il 31 dicembre 2010, può avvalersi della collaborazione con la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 16. A decorrere dalla data di trasferimento del personale alla gestione autonoma dell'Assemblea legislativa, in tutte le fattispecie in cui la normativa preveda disposizioni in materia di spesa del personale, per l'Assemblea il valore di riferimento è quello relativo alla spesa per il proprio personale. I limiti di spesa fissati in leggi regionali sono sostituiti dai limiti fissati dalla presente legge salvo che le leggi successive non prevedano espressamente in senso contrario". Il presente comma è stato ulteriormente modificato dall'art. 9 della L.R. 12 novembre 2015, n. 18 .
- (15)** Comma aggiunto dall' art. 3 della L.R. 28 giugno 2011, n. 16 e così modificato dall'art. 30 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 .
- (16)** Comma aggiunto dall' art. 3 della L.R. 28 giugno 2011, n. 16 e così modificato dall'art. 30 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 .
- (17)** Comma così modificato dall' art. 25 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14 .
- (18)** Comma così modificato dall' art. 25 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14 .
- (19)** Comma inserito dall' art. 14 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 23 .
- (20)** Comma già modificato dall' art. 25 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14 e così ulteriormente modificato dall'art. 8 della L.R. 21 giugno 2016, n. 8 .
- (21)** Articolo inserito dall' art. 7 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 48 , con la decorrenza di cui all'art. 12 della stessa L.R. 48/2012.
- (22)** Comma sostituito dall' art. 12 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 e così modificato dall'art. 3 della L.R. 9 dicembre 2020, n. 29.
- (23)** Comma modificato dall' art. 4 della L.R. 28 giugno 2011, n. 16, sostituito dall' art. 8 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38 e successivamente abrogato dall'art. 1 della L.R. 5 maggio 2014, n. 10 .
- (24)** Comma inserito dall' art. 8 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38 e successivamente abrogato dall'art. 1 della L.R. 5 maggio 2014, n. 10 .
- (25)** Comma inserito dall' art. 8 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38, modificato dall' art. 11 della L.R. 9 agosto 2012, n. 29, ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 5 maggio 2014, n. 10 , nuovamente modificato dall'art. 45 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 ed abrogato dall'art. 3 della L.R. 9 dicembre 2020, n. 29.
- (26)** Comma inserito dall' art. 8 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 5 maggio 2014, n. 10 ed abrogato dall'art. 3 della L.R. 9 dicembre 2020, n. 29.
- (27)** Articolo modificato dall' art. 12 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 e così sostituito dall' art. 29 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63 .
- (28)** Comma aggiunto dall' art. 11 della L.R. 15 febbraio 2010, n. 2 e abrogato dall' art. 4 della L.R. 7 luglio 2010, n. 9 .
- (29)** Titolo così modificato dall' art. 25 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14 .
- (30)** Comma così modificato dall' art. 25 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14 .
- (31)** Articolo modificato dall' art. 25 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14 e così sostituito dall' art. 1 della L.R. 7 luglio 2010, n. 10 .
- (32)** Articolo inserito dall' art. 1 della L.R. 7 luglio 2010, n. 10 .
- (33)** Comma inserito dall' art. 5 della L.R. 28 giugno 2011, n. 16 e abrogato dall'art. 8 della L.R. 21 giugno 2016, n. 8 .
- (34)** Comma inserito dall' art. 5 della L.R. 28 giugno 2011, n. 16 e abrogato dall'art. 23 della L.R. 9 marzo 2015, n. 7 .
- (35)** Comma inserito dall' art. 14 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 23, modificato dall' art. 12 della L.R. 9 agosto 2012, n. 29, ulteriormente modificato dall'art. 21 della L.R. 9 marzo 2015, n. 7 e così nuovamente modificato dall' art. 2 della L.R. 5 maggio 2026, n. 3.
- (36)** Comma già modificato dall' art. 14 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 23 e abrogato dall'art. 2 della L.R. 7 agosto 2017, n. 23 .
- (37)** Articolo così sostituito dall' art. 12 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 .
- (38)** Lettera già sostituita dall' art. 1 della L.R. 7 luglio 2010, n. 10 e così modificata dall'art. 2 della L.R. 7 agosto 2017, n. 23 .
- (39)** Lettera già sostituita dall' art. 1 della L.R. 7 luglio 2010, n. 10 e così modificata dall'art. 2 della L.R. 7 agosto 2017, n. 23 .
- (40)** Lettera abrogata dall' art. 29 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63 .
- (41)** Articolo inserito dall' art. 14 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 23 e così sostituito dall'art. 9 della L.R. 12 novembre 2015, n. 18. Vedi quanto disposto in via transitoria dal comma 3 dell'art. 8 della L.R. 33/2016. Vedi la proroga disposta dall'articolo 39 della L.R. 31/2019.
- (42)** Articolo inserito dall' art. 14 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 23 .
- (43)** Comma così modificato dall' art. 8 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38 .
- (44)** Comma inserito dall' art. 8 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38 .
- (45)** Comma inserito dall' art. 8 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38 .
- (46)** Comma modificato dall' art. 8 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38 ed abrogato dall'art. 29 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29.
- (47)** Comma inserito dall' art. 8 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38 e così modificato dall'art. 23 della L.R. 9 marzo 2015, n. 7 .
- (48)** Comma così modificato dall' art. 8 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38 .
- (49)** Comma inserito dall' art. 8 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38 .

- (50) Comma così modificato dall' art. 12 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 .
- (51) Articolo così modificato dall' art. 25 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14.
- (52) Lettera così modificata dall' art. 12 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44. Vedi anche l'interpretazione autentica contenuta nell'articolo 1 della L.R. 19 aprile 2019, n. 5 . Lettera abrogata dall'art. 3 della L.R. 9 dicembre 2020, n. 29.
- (53) Lettera inserita dall' art. 8 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38 . Per l'interpretazione autentica del combinato disposto della presente lettera e della lettera d) ter del comma 2 del presente articolo vedi l'articolo 3 della L.R. 10/2014 . Lettera abrogata dall'art. 3 della L.R. 9 dicembre 2020, n. 29.
- (54) Lettera inserita dall' art. 8 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38 . Per l'interpretazione autentica del combinato disposto della presente lettera e della lettera d) bis del comma 2 del presente articolo vedi l'articolo 3 della L.R. 10/2014 . Lettera abrogata dall'art. 3 della L.R. 9 dicembre 2020, n. 29.
- (55) Lettera inserita dall' art. 8 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38 , modificata dall' art. 1 della L.R. 28 febbraio 2012, n. 3 ulteriormente modificata dall' art. 13 della L.R. 14 maggio 2013, n. 14 e infine abrogata dall'art. 2 della L.R. 5 maggio 2014, n. 10 .
- (56) Lettera inserita dall' art. 8 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38 e abrogata dall'art. 2 della L.R. 5 maggio 2014, n. 10 .
- (57) Lettera inserita dall' art. 8 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38 , modificata dall' art. 1 della L.R. 28 febbraio 2012, n. 3, così ulteriormente modificata dall'art. 2 della L.R. 5 maggio 2014, n. 10 nel testo risultante dalla modifica di cui all'art. 1 della L.R. 10 luglio 2014, n. 15 .
- (58) Lettera inserita dall' art. 8 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38 e abrogata dall'art. 2 della L.R. 5 maggio 2014, n. 10 .
- (59) Comma così modificato dall' art. 2 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 38 e abrogato dall'art. 23 della L.R. 9 marzo 2015, n. 7 .
- (60) Modifica le lettere d) ed e) del comma 2 dell' art. 2 della L.R. 16 febbraio 1987, n. 3 .
- (61) Comma inserito dall' art. 3 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 38 . Modifica il comma 1 dell' art. 4 della L.R. 16 febbraio 1987, n. 3 .
- (62) Comma inserito dall' art. 4 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 38 .
- (63) Comma inserito dall' art. 5 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 38 . Inserisce il comma 5 bis nell' art. 4 della L.R. 16 febbraio 1987, n. 3 .
- (64) Comma così sostituito dall' art. 6 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 38 . Il testo previgente aggiungeva un periodo al comma 10 dell' art. 4 della L.R. 16 febbraio 1987, n. 3 .
- (65) Comma aggiunto dall' art. 6 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 38 . Modifica il comma 4 dell' art. 13 della L.R. 16 febbraio 1987, n. 3 .
- (66) Comma aggiunto dall' art. 6 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 38 . Modifica l' art. 1 della L.R. 19 dicembre 1990 n. 38 .
- (67) Comma aggiunto dall' art. 6 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 38 . Modifica il comma 1 dell' art. 2 della L.R. 19 dicembre 1990 n. 38 .
- (68) Comma aggiunto dall' art. 6 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 38 . Modifica i commi 1 e 3 bis dell' art. 4 della L.R. 19 dicembre 1990 n. 38 .
- (69) Comma aggiunto dall' art. 6 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 38 . Modifica l' art 4 bis della L.R. 19 dicembre 1990 n. 38 .
- (70) Comma aggiunto dall' art. 6 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 38 . Modifica i commi 3 e 4 dell' art. 5 della L.R. 19 dicembre 1990 n. 38 .
- (71) Comma aggiunto dall' art. 6 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 38 . Sostituisce il comma 1 dell' art. 5 bis della L.R. 19 dicembre 1990 n. 38 .
- (72) Comma aggiunto dall' art. 6 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 38 . Modifica il comma 1 dell' art. 7 della L.R. 19 dicembre 1990 n. 38 .
- (73) Comma aggiunto dall' art. 6 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 38 . Modifica l' art. 8 della L.R. 19 dicembre 1990 n. 38 .
- (74) Comma inserito dall' art. 1 della L.R. 7 luglio 2010, n. 10 e così modificato dall'art. 30 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 .
- (75) Comma inserito dall' art. 1 della L.R. 7 luglio 2010, n. 10 .
- (76) Comma aggiunto dall' art. 14 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 23 .
- (77) Comma aggiunto dall' art. 14 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 23 .
- (78) Comma aggiunto dall' art. 14 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 23 .
- (79) Comma aggiunto dall' art. 1 della L.R. 12 aprile 2011, n. 8 .
- (80) Comma aggiunto dall' art. 1 della L.R. 12 aprile 2011, n. 8 .
- (81) Alinea già modificato dall' art. 8 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38 e così ulteriormente modificato dall'art. 30 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 .
- (82) Lettera già modificata dall' art. 8 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38 e così ulteriormente modificata dall'art. 30 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 .
- (83) Comma aggiunto dall' art. 1 della L.R. 12 aprile 2011, n. 8 .
- (84) Articolo inserito dall' art. 12 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 .
- (85) Comma inserito dall' art. 1 della L.R. 7 luglio 2010, n. 10 .
- (86) Allegato modificato dall' art. 25 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14 e così sostituito dall' art. 6 della L.R. 28 giugno 2011, n. 16 .
- (87) Allegato aggiunto dall' art. 7 della L.R. 28 giugno 2011, n. 16 .
- (88) Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 5 maggio 2014, n. 10 ed abrogato dall'art. 3 della L.R. 9 dicembre 2020, n. 29.
- (89) Comma aggiunto dall'art. 30 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 e così modificato dall'art. 21 della L.R. 9 marzo 2015, n. 7 .
- (90) Comma aggiunto dall'art. 30 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 , modificato dall'art. 21 della L.R. 9 marzo 2015, n. 7 e così ulteriormente modificato dall'art. 49 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 22.
- (91) Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 a far data dal 1° gennaio 2015.
- (92) Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 a far data dal 1° gennaio 2015.
- (93) Comma aggiunto dall'art. 30 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 e abrogato dall'art. 23 della L.R. 9 marzo 2015, n. 7 .
- (94) Articolo inserito dall'art. 21 della L.R. 9 marzo 2015, n. 7 .
- (95) Comma aggiunto dall'art. 21 della L.R. 9 marzo 2015, n. 7 .
- (96) Comma aggiunto dall'art. 21 della L.R. 9 marzo 2015, n. 7 e così modificato dall'art. 9 della L.R. 12 novembre 2015, n. 18.
- (97) Comma aggiunto dall'art. 21 della L.R. 9 marzo 2015, n. 7 .
- (98) Comma inserito dall'art. 21 della L.R. 9 marzo 2015, n. 7 .
- (99) Comma inserito dall'art. 21 della L.R. 9 marzo 2015, n. 7 .
- (100) Comma inserito dall'art. 21 della L.R. 9 marzo 2015, n. 7 .
- (101) Comma inserito dall'art. 21 della L.R. 9 marzo 2015, n. 7 .
- (102) Comma inserito dall'art. 21 della L.R. 9 marzo 2015, n. 7 .
- (103) Comma inserito dall'art. 21 della L.R. 9 marzo 2015, n. 7 .
- (104) Comma inserito dall'art. 21 della L.R. 9 marzo 2015, n. 7 .
- (105) Articolo abrogato dall'art. 23 della L.R. 9 marzo 2015, n. 7 .
- (106) Articolo inserito dall'art. 9 della L.R. 12 novembre 2015, n. 18 .
- (107) Articolo inserito dall'art. 9 della L.R. 12 novembre 2015, n. 18 .
- (108) Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 12 novembre 2015, n. 18 .
- (109) Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 12 novembre 2015, n. 18 .

- (110) Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 12 novembre 2015, n. 18 .
- (111) Comma sostituito dall'art. 9 della L.R. 12 novembre 2015, n. 18 e così modificato dall'art. 49 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 22.
- (112) Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 12 novembre 2015, n. 18 .
- (113) Lettera così modificata dall'art. 9 della L.R. 12 novembre 2015, n. 18 .
- (114) Lettera così sostituita dall'art. 9 della L.R. 12 novembre 2015, n. 18 .
- (115) Lettera aggiunta dall'art. 9 della L.R. 12 novembre 2015, n. 18 .
- (116) Lettera aggiunta dall'art. 9 della L.R. 12 novembre 2015, n. 18 .
- (117) Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 12 novembre 2015, n. 18 .
- (118) Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 12 novembre 2015, n. 18 .
- (119) Comma già modificato dall'art. 24 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 27, successivamente modificato dall'art. 3 della L.R. 29 marzo 2024, n. 5 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 16 aprile 2025, n. 4.
- (120) Comma già modificato dall'art. 24 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 27 e successivamente così modificato dall'art. 61 della L.R. 28 dicembre 2022, n. 16.
- (121) Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 21 giugno 2016, n. 8 e così modificato dall'art. 29 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29.
- (122) Articolo inserito dall'art. 8 della L.R. 21 giugno 2016, n. 8 e successivamente abrogato dal comma 38 dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 33.
- (123) Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 21 giugno 2016, n. 8 .
- (124) Lettera aggiunta dall'art. 8 della L.R. 21 giugno 2016, n. 8 .
- (125) Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 21 giugno 2016, n. 8 .
- (126) Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 21 giugno 2016, n. 8 .
- (127) Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 21 giugno 2016, n. 8 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 5 giugno 2023, n. 11.
- (128) Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 21 giugno 2016, n. 8 . Secondo quanto disposto dal comma 10 del medesimo articolo, dalla data di entrata in vigore della l.r. 8/2016 le denominazioni settore, servizio, ufficio sono sostituite dalle denominazioni previste dal presente comma.
- (129) Lettera così modificata dal comma 37 dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 33.
- (130) Comma aggiunto dal comma 39 dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 33.
- (131) Rubrica così modificata dal comma 40 dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 33.
- (132) Comma così modificato dal comma 40 dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 33.
- (133) *Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 7 agosto 2017, n. 23 .*
- (134) Comma aggiunto dall'art. 45 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .
- (135) Comma aggiunto dall'art. 45 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .
- (136) Lettera aggiunta dall'art. 45 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .
- (137) Lettera aggiunta dall'art. 45 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .
- (138) Comma inserito dall'art. 45 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 ed abrogato dall'art. 3 della L.R. 9 dicembre 2020, n. 29.
- (139) Comma inserito dall'art. 45 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 ed abrogato dall'art. 3 della L.R. 9 dicembre 2020, n. 29.
- (140) Comma così modificato dall'art. 45 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .
- (141) Comma aggiunto dall'art. 45 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 ed abrogato dall'art. 3 della L.R. 9 dicembre 2020, n. 29.
- (142) Articolo inserito dall'art. 45 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .
- (143) Comma già modificato dall'art. 29 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 24 dicembre 2019, n. 25.
- (144) Comma abrogato dall'art. 29 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29.
- (145) Lettera così modificata dall'art. 29 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29.
- (146) Lettera così modificata dall'art. 29 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29.
- (147) Comma aggiunto dall'art. 29 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29.
- (148) Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 24 dicembre 2019, n. 25.
- (149) Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 24 dicembre 2019, n. 25.
- (150) Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 24 dicembre 2019, n. 25.
- (151) *Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 9 agosto 2021, n. 14.*
- (152) Lettera abrogata dall'art. 49 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 22.
- (153) Comma così modificato dall'art. 49 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 22.
- (154) Comma inserito dall'art. 49 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 22 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 16 aprile 2025, n. 4.
- (155) Lettera così sostituita dall'art. 49 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 22.
- (156) Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 29 marzo 2024, n. 5 .
- (157) Lettera così sostituita dall'art. 3 della L.R. 29 marzo 2024, n. 5 .
- (158) Lettera così sostituita dall'art. 3 della L.R. 29 marzo 2024, n. 5 .
- (159) *Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 29 marzo 2024, n. 5 .*
- (160) *Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 29 marzo 2024, n. 5 .*
- (161) *Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 29 marzo 2024, n. 5 .*
- (162) *Comma già modificato dall'art. 3 della L.R. 29 marzo 2024, n. 5, successivamente modificato dall'art. 1 della L.R. 16 aprile 2025, n. 4 e così nuovamente modificato dall'art. 2 della L.R. 5 maggio 2026, n.3.*
- (163) *Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 29 marzo 2024, n. 5 .*
- (164) *Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 29 marzo 2024, n. 5 .*
- (165) *Comma aggiunto dall'art. 14 della L.R. 30 luglio 2024, n. 13.*
- (166) Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 16 aprile 2025, n. 4.
- (167) Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 16 aprile 2025, n. 4.
- (168) Trattino così modificato dall'art. 1 della L.R. 16 aprile 2025, n. 4.
- (169) Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 16 aprile 2025, n.4.
- (170) Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 5 maggio 2026, n.3.

(171) Alinea così modificato *dall'art. 2 della L.R. 5 maggio 2026, n.3.*

(172) Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 5 maggio 2026, n. 3.

(173) Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 5 maggio 2026, n. 3.

(174) Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 5 maggio 2026, n. 3.